

ACCORDO QUADRO - FORNITURA TRIENNALE DI SACCHI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI



ELABORATO:

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA - CAPITOLATO TECNICO - DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA

CUP: //	COD. PROGETTO	ELAB. N.
LOTTO 1: CIG - BC32576517	CSA	1
LOTTO 2: CIG - BC325775EA		
LOTTO 3: CIG - BC325786BD		

VERSIONE	DATA	OGGETTO
1.0	10/06/2026	Prima emissione

COMMITTENTE 	PROGETTISTA Ing. Claudia Volpini	RUP AnconAmbiente S.p.A Ing. Guido Vetri Buratti
---	--	---

AnconAmbiente S.p.A. Via del Commercio, 27 - 60127 ANCONA	E-mail: info@anconambiente.it PEC: segreteria@pec.anconambiente.it	C.F. e P.IVA n. 01422820421 R.E.A. An n.130361 - Cap. Soc. € 5.164.240,00 i.v.
--	---	---

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -PARTE I	3
Art. 1 Definizioni	3
Art. 2 Premessa	4
Art. 3 Oggetto dell'appalto	4
Art. 4 Validità territoriale dell'appalto	5
Art. 5 Suddivisione dell'appalto in lotti	5
Art. 6 Durata dell'Accordo Quadro	6
Art. 7 Ammontare dell'Accordo quadro	7
<i>COSTI DELLA MANODOPERA</i>	9
<i>COSTI DELLA SICUREZZA</i>	9
Art. 8 Contratto Collettivo Nazionale applicabile ai lavoratori	9
Art. 9 Materiali forniti dalla committenza	9
Art. 10 Rapporti con la Committenza e domicilio delle parti	9
Art. 11 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	10
Art. 12 Requisiti di partecipazione	10
Art. 13 Requisiti di esecuzione	10
Art. 14 Revisione prezzi e Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale	11
Art. 15 Anticipazione	12
Art. 16 Modifica ed opzioni del contratto	12
Art. 17 Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario.	13
Art. 18 Aspetti relativi alla sicurezza nell'esecuzione del contratto	14
Art. 19 Clausole sociali	18
Art. 20 Criteri di sostenibilità ambientale -Criteri Ambientali Minimi	18
Art. 21 Subappalto e sub contratti	18
Art. 22 Pagamento dei subappaltatori	19
Art. 23 Responsabilità in materia di subappalto e subcontratto	20
Art. 24 Modalità di stipula del contratto	20
Art. 25 Oneri a carico dell'appaltatore	21
Art. 26 Controllo qualità e accettazione delle prestazioni	22
Art. 27 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	25
Art. 28 Sospensione e Proroga	27
Art. 29 Pagamenti e tracciabilità	28
Art. 30 Verifica di conformità	29
Art. 31 Garanzia del prodotto	30
Art. 32 Penali	32
Art. 33 Premio di accelerazione	32
Art. 34 Liquidazione giudiziale o altre vicende soggettive dell'Aggiudicatario	32
Art. 35 Facoltà di Recesso dal contratto	33
Art. 36 Facoltà di Risoluzione del contratto	33
Art. 37 Diritti di autore	34
Art. 38 Conoscenza delle condizioni di affidamento e accettazione del CSA	34
Art. 39 Divieto di cessione del contratto – cessioni di credito	35
Art. 40 Documenti che fanno parte del contratto	35
Art. 41 Esonero responsabilità della AnconAmbiente S.p.A. e rispetto delle normative	35
Art. 42 Garanzia definitiva	36
Art. 43 Disposizioni	37
Art. 44 Contestazioni e riserve	37
Art. 45 Codice Etico	37
Art. 46 Protezione dei dati personali, obbligo di riservatezza e divieto di divulgazione	38
Art. 47 Quadro economico	39
PARTE SECONDA – CAPITOLATO TECNICO	39
Art. 48 Capitolato Tecnico	39
<i>DESCRIZIONE GENERALE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE</i>	39
<i>SCHEDA TECNICHE DEI REQUISITI MINIMI DELLE FORNITURE</i>	40
<i>MODALITÀ OPERATIVE E DISPOSIZIONI SUGLI ORDINATIVI</i>	43
<i>MODALITÀ OPERATIVE E DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI DI SCARICO</i>	44
PARTE TERZA – DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA	45
<i>Art. 49 COMPUTO METRICO LOTTO 1 - SACCHI IN LDPE</i>	45
<i>Art. 51 COMPUTO METRICO LOTTO 3 – SACCHI IN CARTA</i>	47

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -PARTE I

RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA - DEFINIZIONE TECNICA ECONOMICA DELLE PRESTAZIONI – CLAUSOLE NEGOZIALI

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa esplicita definizione, il significato qui di seguito indicato:

Committente o Stazione Appaltante o AA	AnconAmbiente S.p.A.
OE	Operatore Economico: qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica
Appaltatore o Affidatario/a- Aggiudicatario/a	Operatore economico Aggiudicatario della procedura che stipula il relativo contratto con AnconAmbiente S.p.A.
Terzi	Si intende AnconAmbiente S.p.A e i relativi dipendenti e/o collaboratori e gli Utenti/Cittadini e loro Familiari e Conviventi, ivi compresi Comuni interessati dalla prestazione
Fornitura	La fornitura dei beni e dei relativi servizi accessori in oggetto dell'affidamento nella sua totalità
CSA	Capitolato Speciale d'Appalto: il presente documento e tutti i suoi allegati contenenti la disciplina generale e speciale del contratto e gli elementi della RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA - CAPITOLATO TECNICO - DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA – SCHEMA DI CONTRATTO con la descrizione delle prestazioni richieste all'Appaltatore, le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di espletamento delle attività e la specificazione delle prescrizioni tecniche Il Capitolato Speciale d'Appalto è composto da tre distinte parti: Parte prima: contenente la disciplina generale e speciale dell'Accordo Quadro e dei conseguenti contratti applicativi, la descrizione delle prestazioni richieste all'Appaltatore, le prescrizioni tecniche/normative, le condizioni e le modalità di espletamento delle attività, gli elementi dello schema di contratto, quadro economico Parte Seconda contenente la relazione generale, fabbisogni e la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle modalità operative Parte Terza contenente la documentazione di stima economica
Accordo Quadro	l'accordo concluso con un operatore economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste
Contratto Applicativo / Contratto	contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore a valle della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, per l'affidamento e l'esecuzione dei singoli appalti specifici le cui condizioni, tipologie, modalità e prezzi sono definite nell'Accordo Quadro. Le variabili da definire nel singolo Contratto sono la durata e importo totale delle forniture e servizi
Data di Perfezionamento del Contratto	data entro la quale avviene la sottoscrizione del Contratto da entrambe le Parti, che definisce la data di decorrenza di validità del Contratto
Documento contrattuale	un documento/atto avente natura negoziale, tra i seguenti: Accordo Quadro, Contratto, Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati
Prestazioni contrattuali	il complesso di tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi
Prestazione/i	le specifiche attività (forniture e/o servizi accessori e/o lavori) richieste all'Appaltatore in base al presente Capitolato Speciale d'Appalto
D. lgs 36/2023	Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
RUP	Responsabile unico di progetto ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
DEC	Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
REC	Soggetto nominato dall'Appaltatore fornito dei requisiti di idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione delle prestazioni e che assume per suo conto le funzioni di referente dell'attività. A detto referente compete organizzare la logistica della Prestazione e tenere i rapporti con il DEC
RdA/OdL	Richieste di ordine o Buono d'Ordine o richieste di Acquisto
CAM (Criteri Ambientali Minimi):	decreti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) dove vengono definiti i criteri ambientali minimi da inserire nelle procedure d'acquisto per qualificare un appalto come verde. I decreti in vigore sono disponibili nella sezione del sito www.minambiente.it dedicata al Green Public Procurement;
D.U.V.R.I	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza: documento redatto dalle Amministrazioni ai sensi dell'art.26, c. 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Giorno lavorativo	dal lunedì al sabato, esclusi i festivi

ART. 2 PREMESSA

1. AnconAmbiente S.p.A. gestisce i servizi dell'igiene urbana (raccolta rifiuti solidi urbani e differenziati, pulizia e spazzamento) dei Comuni di Ancona, Fabriano, Sassoferrato, Serra de' Conti e Cerreto D'Esi ed il servizio di pubblica illuminazione del Comune di Ancona
2. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto attiene all'istituzione di un Accordo Quadro, ai sensi degli articoli art. 59 del D- lgs 36/2023, avente ad oggetto l'esecuzione della fornitura di **sacchi per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani suddiviso su tre lotti**.
3. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina ai sensi dell'art. 59 del D. lgs 36/2023 le condizioni normative e di esecuzione **dell'Accordo Quadro** e gli aspetti tecnici e prestazionali dell'affidamento.
4. Scopo dell'Accordo Quadro è quello di commissionare all'Operatore Economico unico contraente del lotto assegnato attraverso **Contratti Attuativi** prestazioni che, singolarmente considerate, potranno risultare anche di importo non particolarmente elevato e che presentano caratteristiche, sotto il profilo tecnico – esecutivo, di omogeneità e ripetitività.
5. Il presente CSA è diretto a stabilire e definire compiutamente e a monte tutte le clausole, le condizioni, le modalità d'affidamento e d'esecuzione, nonché la tipologia di prestazioni ed i prezzi unitari che saranno applicati all'Operatore Economico unico contraente del lotto durante il periodo di validità dello stesso. L'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Committente ad eseguire gli interventi secondo le modalità, specifiche e prezzi di cui al presente capitolato speciale d'appalto.
6. L'accordo Quadro ed il capitolato non sono fonte di alcuna obbligazione per la Committente nei confronti dell'Operatore Economico con cui viene stipulato l'Accordo Quadro, né costituiscono impegno a dar corso ad alcuno dei contratti applicativi. **L'AnconAmbiente S.p.A. assumerà obblighi nei confronti dell'Appaltatore esclusivamente con l'emissione dei Contratti Applicativi, stipulati secondo le condizioni generali previste nell'Accordo Quadro.**
7. La disciplina stabilita nel presente Capitolato risponde, alla specifica esigenza di questa Stazione Appaltante di disporre di uno strumento giuridico idoneo e adeguato a garantire in tempi brevi l'esecuzione di interventi necessari al fine di garantire la sicurezza e la tempestività del servizio.
8. Resta fermo che AnconAmbiente S.p.A., sempre al fine di garantire l'efficienza del servizio, si riserva la facoltà di poter affidare la realizzazione delle prestazioni in oggetto anche ad altri Operatori Economici, qualora in relazione alle effettive richieste ne sorgesse la necessità. L'Operatore Economico/Appaltatore, nel caso in cui AnconAmbiente S.p.A. decida, a proprio insindacabile giudizio, di avvalersi di tale facoltà, non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria o chiedere alcun compenso o ristoro aggiuntivo.
9. **Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi, ad ogni effetto, di carattere pubblico e per nessuna ragione potranno essere dall'Aggiudicatario sospesi o abbandonati.**
10. L'appaltatore dovrà svolgere tutte le attività/servizi/forniture anche se non espressamente indicate, atte a raggiungere gli obiettivi di cui al presente **CAPITOLATO SPECIALE APPALTO denominato per brevità CSA e contenente gli elementi della RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA - CAPITOLATO TECNICO - DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA** e allegati, svolgendo altresì ogni incombenza amministrativa e di verifica necessaria all'espletamento dell'appalto e nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia.
11. **Il presente CSA gli atti allegati e i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto così come i chiarimenti e le rettifiche inviati dalla Stazione Appaltante nel corso dell'eventuale procedura di gara espletata anche se non materialmente allegati allo stesso.**
12. **Il capitolato speciale d'appalto equivale ad uno schema di contratto e contiene tutti gli elementi richiesti ai sensi dell'art. 41 co. 12, 13 e 14, all'art. 87 co. 2 del D.lgs. 36/2023 e dell'art.32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023**

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

1. La AnconAmbiente S.p.A., intende conferire, in conformità **all'art. 70 del D.lgs. 36/2023**, ad operatore economico di cui all'Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023, la fornitura di sacchi destinati alla raccolta differenziata domiciliare di differenti frazioni di rifiuto, il tutto secondo le specifiche e condizioni riportate all'**Art. 48 Capitolato Tecnico**.

2. Le richieste di forniture saranno frazionate ed effettuate a seguito di ordinativi emessi di volta in volta dalla AnconAmbiente S.p.A. in funzione delle proprie esigenze.

ART. 4 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'APPALTO

1. Le prestazioni richiesti dal presente contratto ricadono all'interno dei Comuni appartenenti all'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 – Ancona. (**Codice NUTS ITI32**).

2. Le prestazioni dei singoli Contratti Attuativi saranno effettuate nei luoghi come meglio identificati all'**Art. 5 Suddivisione dell'appalto in lotti**.

3. Le forniture saranno effettuate nei luoghi come meglio identificati al punto **Modalità operative e disposizioni per le operazioni di scarico** del Capitolato Tecnico

ART. 5 SUDDIVISIONE DELL'APPALTO IN LOTTI

1. Ai sensi dell'art. 58 del D. lgs 36/2023 l'appalto è suddiviso su **tre lotti funzionali di forniture omogenee** tenuto conto:

- della tipologia dei sacchi: i prodotti sono suddivisibili in tre tipologie omogenee in funzione delle caratteristiche standardizzate
- che la suddivisione in lotti favorisce l'accesso agli appalti di piccole e medie imprese.
- che non si riscontrano evidenti benefici nel suddividerne l'acquisizione in più di **tre** offerte differenziate per modelli e tipologie rispetto alle specifiche tecniche definite dall'appaltatore.
- che non sono inoltre individuabili vantaggi evidenti nella ulteriore suddivisione in lotti sulla base della distribuzione territoriale
- che una maggiore frammentazione rispetto ai **tre lotti** non porterebbe ad alcun vantaggio economico e al contrario, risulterebbe antieconomica a causa degli aspetti logistici e dei maggiori costi burocratici/amministrativi (maggiore difficoltà nella gestione contabile e amministrativa delle attività richieste ed un'oggettiva complessità nel controllo delle commesse, anche in ragione della struttura interna del committente e delle risorse disponibili)

2. Per quanto sopra **l'Accordo Quadro è concluso con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 36/2023** e ciascun lotto è stipulato con un unico operatore economico secondo le indicazioni riportate nel bando o nell'avviso di indizione della gara.

3. I lotti identificati sono:

LOTTO	DESCRIZIONE	CIG
1	Sacchi in LDPE	BC32576517
2	Sacchi in materiale biodegradabile e compostabile	BC325775EA
3	Sacchi in carta	BC325786BD

4. Per tutti i lotti le consegne saranno previste presso le aree di:

- a. Sede di via Einaudi Zona ZIPA, 60127 Ancona (per consegne lotto 1-2-3-4)
- b. Sede di via del Commercio, 60127 Ancona (per consegne lotto 3)
- c. Sede di via Miliani 50, 60044 Fabriano (AN) (per consegne lotto 1-2-4)

I seguenti articoli e relativi commi e le prescrizioni/ indicazioni/ regole/ penali/ oneri/ obblighi/ condizioni/ patti e condizioni in essi riportati, se non diversamente e specificatamente indicato, sono vincolanti e da applicarsi per ciascun lotto.

ART. 6 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro ha una durata (escluse eventuali opzioni) di **mesi 36 (trentasei)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula dell'Accordo Quadro o dalla data dell'esecuzione in via d'urgenza e comunque terminerà con l'esaurimento dell'importo contrattuale salvo i casi di cui all'**Art. 14 Modifica del contratto in corso di esecuzione**.
2. Tale durata individua l'arco temporale di vigenza dell'Accordo Quadro, ossia il periodo a partire entro e non oltre il quale la Stazione Appaltante potrà commissionare per ogni lotto all'Operatore Economico unico contraente i singoli e distinti contratti applicativi basati sull'Accordo Quadro. Decorso detto termine l'Accordo Quadro deve intendersi concluso. Qualora alla scadenza dell'Accordo Quadro il corrispettivo non fosse interamente esaurito, resta salva la facoltà della AnconAmbiente S.p.A. di prorogare la durata, alle medesime condizioni contrattuali e nei limiti degli importi stabiliti, fino ad un **periodo massimo di 1 (uno) anno**.
3. La stazione appaltante, laddove ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, co. 8 e 9, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nelle more della stipula contrattuale.
4. L'Accordo Quadro per ciascun lotto potrà giungere a scadenza anche anticipatamente rispetto al suddetto termine massimo e dovrà intendersi ugualmente concluso nel caso in cui, nel corso della sua durata, venga raggiunto ed esaurito il tetto massimo di spesa entro e non oltre il quale dovrà attestarsi la sommatoria degli importi presunti dei singoli contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro che potranno essere affidati all'Operatore Economico unico contraente del lotto assegnato.
5. L'Operatore Economico, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipula dell'Accordo Quadro e all'accettazione degli eventuali successivi Contratti Attuativi/Ordini di Fornitura nella data fissata dalla Committente che sarà comunicata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Qualora non fosse possibile addivenire alla stipula dell'Accordo Quadro per fatto dell'Aggiudicatario entro e non oltre 60 giorni dall'aggiudicazione si procederà alla revoca dell'aggiudicazione stessa in capo al primo classificato ed allo scorrimento della graduatoria di gara, previa escussione della garanzia provvisoria. Resta salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento della fornitura, l'Operatore Economico è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata, ai sensi dell'art. 95, co. 1, lett. e), e dell'art. 98, co. 3, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
6. In caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro saranno applicate le penali contrattualmente previste.
7. **A puro titolo indicativo e senza alcun obbligo per Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di modificarne le durate e gli importi o anche di non stipularli, in generale è prevista (elenco stimato e non vincolante) per:**
 - LOTTO 1: la stipula di n° fino a 5 contratti applicativi di durata compresa fra 6- 12 mesi e di importo cadauno compreso fra 1/5 e un 1/3 dell'ammontare complessivo dell'Accordo Quadro relativo al lotto
 - LOTTO 2: la stipula di n° fino a 5 contratti applicativi di durata compresa fra 6- 12 mesi e di importo cadauno compreso fra 1/5 e un 1/3 dell'ammontare complessivo dell'Accordo Quadro relativo al lotto
 - LOTTO 3: la stipula di n° fino a 5 contratti applicativi di durata compresa fra 6- 12 mesi e di importo cadauno compreso fra 1/5 e un 1/3 dell'ammontare complessivo dell'Accordo Quadro relativo al lotto
8. L'Appaltatore è vincolato ed obbligato a stipulare i singoli contratti applicativi e ad eseguirli alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro
9. Fermo restando che tutti i singoli e distinti Contratti Attuativi del lotto assegnato basati sull'Accordo Quadro dovranno essere commissionati all'Operatore Economico unico contraente entro e non oltre il periodo di durata dello stesso, come definito al precedente comma 1 si precisa che i tempi di esecuzione di ogni singolo Contratto Attuativo potranno anche eccedere il termine ultimo di scadenza dell'accordo quadro, senza che l'Appaltatore possa avanzare titolo per qualsivoglia pretesa anche a titolo di indennizzo o maggiori compensi.

10. Entro il termine di ciascun Contratto Attuativo termine devono essere anche presentate al direttore dell'esecuzione tutte le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni di conformità relative alle prestazioni effettuate.

11. Per le forniture che richiedono l'installazione, il termine di ultimazione si intende osservato con la posa in opera dei prodotti a regola d'arte. Il termine di ultimazione per le prestazioni costituite da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate e poste in opera e siano state presentate tutte le certificazioni relative ai materiali e tutte le dichiarazioni di conformità relative alla fornitura effettuata.

12. È onere dell'Appaltatore comunicare al direttore dell'esecuzione l'avvenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali se raggiunta prima del termine contrattuale. Il direttore dell'esecuzione procede entro cinque giorni dalla già menzionata comunicazione alle necessarie constatazioni in contraddittorio con il fornitore e in caso di esito positivo emette il certificato di ultimazione nei successivi cinque giorni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'appaltatore (art. 121 comma 9 secondo periodo D.Lgs. 36/2023).

ART. 7 AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il valore stimato massimo complessivo dell'Accordo Quadro di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto è pari ad **€ 1.472.407,50 di cui € #0,00** per costi della sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso. L'importo complessivo è stato suddiviso nei **tre lotti funzionali** associati alle tipologie di sacchi.

2. L'importo dell'Accordo Quadro, dei singoli Lotti e relativi Contratti Attuativi può essere modificato ai sensi dell'**Art. 16 Modifica ed opzioni del contratto** del presente CSA ove è riportato l'importo massimo stimato ai fini dell'art. 14, co. 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

3. Di seguito viene riportato l'ammontare a base di gara di ogni singolo lotto funzionale

LOTTO 1 – SACCHI IN LDPE

	Descrizione servizi/beni	CPV			IMPORTO
1	Sacchi in LDPE	P	19640000-4	Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti	376.603,50
A	Importo a base di gara				376.603,50
A1	di cui costi della manodopera non soggetti al ribasso				#0,00
B	Costi per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				#0,00
C=A+B	Importo complessivo				376.603,50

LOTTO 2 – SACCHI IN MATERIALE BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

	Descrizione servizi/beni	CPV			IMPORTO
1	Sacchi in materiale biodegradabile e compostabile	P	18930000-7	Sacchi e borse per carta e biodegradabili	988.200,00
A	Importo a base di gara				988.200,00
A1	di cui costi della manodopera non soggetti al ribasso				#0,00
B	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				#0,00
C=A+B	Importo complessivo				988.200,00

LOTTO 3 – SACCHI IN CARTA

	Descrizione servizi/beni	CPV			IMPORTO
1	Sacchi in carta	P	18930000-7	Sacchi e borse per carta e biodegradabili	107.604,00
A	Importo a base di gara				107.604,00
A1	di cui costi della manodopera non soggetti al ribasso				#0,00
B	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				#0,00
C=A+B	Importo complessivo				107.604,00

I prezzi sono comprensivi del contributo POLIECO, che dovrà essere assolto dall'Operatore Economico ovvero comprovato dallo stesso qualora sia già stato assolto dal produttore

Per i dettagli economici e computo metrico si rimanda alla **PARTE TERZA – DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA**

4. In assenza di pubblicazione ANAC dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento, l'importo a base di gara per le forniture è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per appalti analoghi svolti e i listini ufficiali delle case produttrici e per la quantità sulla base dei dati storici di approvvigionamento e delle stime conseguenti alle attività previste delle AnconAmbiente S.p.A. Poiché le forniture in oggetto sono ad uso di interventi di sostituzione programmati dalla AnconAmbiente S.p.A. ed in parte di interventi non programmabili di sostituzione e richieste nuove utenze, non è possibile indicare o prevedere le quantità esatte dei singoli articoli da fornire che potranno essere richiesti all'appaltatore e, pertanto, **la stima posta a base di gara è da ritenersi puramente indicativa**. Pertanto, in fase di esecuzione potranno essere riscontrate variazioni anche significative (in eccesso o difetto) sui quantitativi delle singole voci articolo posti a base di gara (in particolare potrà essere molto variabile la quantità richiesta di trasponder)

5. Tali valori stimati massimi individuano il tetto massimo di spesa entro e non oltre il quale dovrà attestarsi la sommatoria degli importi presunti dei singoli contratti applicativi basati sull'Accordo Quadro per i rispetti lotti che potranno essere affidati, nel periodo di validità dello stesso. Resta fermo che la Stazione Appaltante, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, non assume alcun obbligo, vincolo o impegno nei confronti dell'Operatore Economico unico contraente ad ordinare, mediante l'attivazione dei successivi e distinti contratti applicativi, l'esecuzione di prestazioni fino alla concorrenza piena di detto valore massimo stimato dell'Accordo Quadro. Ciò in quanto gli importi riportati in tabella hanno la mera funzione di indicare il limite massimo di spesa delle prestazioni commissionabili ed hanno carattere presuntivo. Il valore effettivo finale della sommatoria degli affidamenti disposti a valere sull'Accordo Quadro potrà anche attestarsi ad un importo inferiore rispetto al tetto massimo di spesa previsto, poiché esso sarà determinato dai reali fabbisogni della Stazione Appaltante, intervenuti nel corso del periodo di validità dell'Accordo Quadro, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico di AnconAmbiente S.p.A e senza che l'Operatore Economico unico contraente possa vantare titolo alcuno per richieste di risarcimento danni e/o indennizzi di sorta.

6. L'Operatore Economico unico contraente/Appaltatore, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno per richieste di risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione delle prestazioni previste in Accordo Quadro da parte della Stazione Appaltante e dei singoli contratti applicativi. L'Operatore Economico unico contraente/Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti i contratti applicativi fino al raggiungimento totale del valore del presente Accordo quadro) remunera tutte le attività svolte dall'Appaltatore, con rinuncia, sin da ora, a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e/o somma

7. La peculiare configurazione propria dell'Accordo Quadro, che si connota come contratto normativo, volto a regolare successivi e non preventivamente individuati interventi da affidare all'unico Operatore Economico contraente per lotto entro e non oltre un importo massimo stimato o tetto massimo di spesa, non consente di determinare in maniera puntuale ed analitica l'entità dei costi della manodopera per cui trattasi di valore stimato sulla base dei dati storici, posto che non è possibile individuare compiutamente e a priori, la natura, entità e specificità dei singoli appalti da realizzare con i successivi contratti applicativi.

8. Per ogni lotto in fase di esecuzione potranno quindi essere riscontrate variazioni sui quantitativi e sugli importi posti a base di gara in quanto le quantità e tipologie indicate sono puramente indicative e potranno variare in aumento o in diminuzione senza che l'Aggiudicatario possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente CSA e saranno pagate le prestazioni effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando i prezzi unitari offerti dell'aggiudicatario secondo le modalità indicate nel presente CSA. L'importo offerto dalla contraente si intende onnicomprensivo di tutte le somme, gli oneri diretti ed indiretti e le spese per la realizzazione delle attività oggetto del presente appalto, nonché le spese del personale dipendente e/o collaboratori utilizzati per l'espletamento dell'appalto

9. L'importo offerto dalla contraente si intende onnicomprensivo di tutte le somme, gli oneri diretti ed indiretti e le spese per la realizzazione delle attività oggetto del presente appalto, eventuali contributi ambientali, nonché le spese del personale dipendente e/o collaboratori utilizzati per l'espletamento dell'appalto. L'Operatore Economico dovrà assolvere al pagamento dei contributi POLIECO previsti per i produttori/importatori -utilizzatori/distributori di

beni a base di polietilene: in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con riferimento ai beni a base di polietilene, sono obbligati ad aderire al Consorzio POLIECO i produttori e gli importatori, gli utilizzatori ed i distributori, i riciclatori ed i recuperatori di rifiuti, oltre ai soggetti che intendano essere coinvolti nella gestione dei rifiuti stessi di beni a base di polietilene. L'Operatore Economico dovrà pertanto dimostrare di aver rispettato questi adempimenti, con l'indicazione in fattura del contributo assolto. Qualora l'Operatore Economico si configuri quale utilizzatore/distributore di beni in polietilene ed il contributo sia già stato assolto dal produttore, alla fattura presentata alla Committente dovrà essere allegata la fattura del produttore, attestante l'assolvimento del contributo.

10. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, l'Aggiudicatario dà atto di non avere nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte di prestazioni non richieste sia nel caso in cui, per qualsiasi motivo, ivi compreso il decorso dei termini contrattuali, non sia stato consumato l'intero importo di contratto

11. Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto, dovessero subire delle variazioni, la AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal relativo contratto in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 1 (uno), senza che l'Aggiudicatario possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d'ora di rinunciare.

COSTI DELLA MANODOPERA

13. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € #0,00 trattandosi di mera fornitura senza posa in opera.

14. Trattasi di appalto di forniture senza posa in opera quindi ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023 non sussiste necessità di indicare l'incidenza della manodopera ed il contratto collettivo applicato

COSTI DELLA SICUREZZA

15. Per l'espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a ZERO poiché non si riscontrano rischi da interferenza, limitandosi le attività presso le sedi dell'Appaltatore alla mera consegna a terra dei beni presso le sedi aziendali (art. 26, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i)

ART. 8 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE APPLICABILE AI LAVORATORI

12. L'obbligo di individuare il CCNL non si applica negli appalti di fornitura senza posa in opera come da combinata degli articoli 11 e 57 del D.lgs 36/23.

ART. 9 MATERIALI FORNITI DALLA COMMITTENZA

1. Per l'espletamento dell'appalto non sono previste forniture all'Aggiudicatario da parte della stazione appaltante

ART. 10 RAPPORTI CON LA COMMITTENZA E DOMICILIO DELLE PARTI

1. È affidata al RUP la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto.

2. All'atto della stipula dei singoli contratti attuativi, l'AnconAmbiente S.p.A nominerà il DEC dei medesimi contratti. Ai sensi dell'art. 31 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2003 l'incarico di direttore dell'esecuzione dei contratti attuativi potrà essere ricoperto dal RUP qualora i contratti siano di importo inferiore a € 500.000 come disciplinato dall'articolo 32 dell'allegato II.14

3. Il Direttore dell'Esecuzione (DEC), costituirà il riferimento dell'Aggiudicatario per qualsiasi aspetto concernente lo sviluppo della Prestazione e la gestione dei rapporti contrattuali con la AnconAmbiente S.p.A. e l'Aggiudicatario.

4. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

5. Sono attribuiti al DEC i compiti di cui all'art. 31 co. 2 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2003
6. Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (REC) è soggetto nominato dall'Aggiudicatario fornito dei requisiti di idoneità tecnici e morali che provvederà, per conto dello stesso, a vigilare affinché ogni fase risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del DEC. **L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del DEC e dell'incarico.** Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione committente previa motivata comunicazione all'esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'esecutore o al suo rappresentante.
7. L'Aggiudicatario dovrà comunicare, entro l'avvio della Prestazione, per iscritto alla AnconAmbiente S.p.A. il nominativo del REC che assuma le funzioni di referente dell'attività, dotato di numero di numero fax ed un indirizzo e-mail di riferimento a cui inviare le richieste di prestazioni. A detto referente compete:
- organizzare la logistica della Prestazione;
 - tenere i rapporti con il DEC o suo delegato.

8. Le comunicazioni e/o le contestazioni fatte al REC dell'appalto s'intendono come fatte direttamente all'Aggiudicataria.

9. Il REC deve rendersi facilmente reperibile affinché AnconAmbiente S.p.A. possa in ogni momento trasmettere gli ordini relativi alle prestazioni da eseguire od a variazioni degli stessi che si rendessero necessari.
10. Nel contratto le parti eleggono il proprio domicilio ed indicano i recapiti telefonici, fax e telematici ai quali ricevere le comunicazioni inerenti al contratto stesso. In mancanza di una specifica e diversa indicazione, il domicilio delle parti si intende fissato all'indirizzo delle rispettive sedi legali.
11. Eventuali modifiche ai dati già comunicati dall'Appaltatore devono essere comunicate per iscritto alla Stazione Appaltante e al domicilio e con le modalità indicate nel contratto
12. Il contratto disciplina le modalità con le quali devono essere effettuate le comunicazioni tra le parti. In assenza di disposizioni contrattuali difformi, le comunicazioni della Committente si intendono conosciute dalla Contraente dalla data di ricezione della raccomandata a/r, del fax o della posta elettronica

ART. 11 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Qualora l'incarico regolato dal presente CSA sia conferito a due o più operatori economici, qualunque sia il rapporto tra loro sotto il profilo organizzativo, societario, fiscale, o altro, le prestazioni sono compensate una sola volta come se fossero rese da un unico Soggetto certificato.
2. Al capogruppo spetta la rappresentanza degli OE esecutori nei riguardi della Stazione Appaltante per tutti gli atti dipendenti dal contratto fino all'estinzione del rapporto nonché il coordinamento dell'attività di tutti gli OE esecutori; ferma restando la responsabilità in solido tra tutti i OE in caso di associazione di tipo orizzontale e la responsabilità in solido del capogruppo ma limitata ai singoli settori di propria competenza per gli OE mandanti in un'associazione di tipo verticale.
3. **Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 del Codice dei Contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023.**

ART. 12 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Si rimanda al disciplinare di gara

ART. 13 REQUISITI DI ESECUZIONE

1. Non richiesti

ART. 14 REVISIONE PREZZI E PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE

1. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'esecutore dal presente CSA e da ogni altro documento contrattuale

2. Si procedere alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 co. 2 del D.lgs. 36/2023 al verificarsi una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi ai sensi dell'art 10 e 11 dell'**Allegato II.2-bis del D. Lgs 36/2023**; l'oggetto della fornitura non rientra in quelle riportate nelle tabelle D.1-D2-D.3 dell'**Allegato II.2-bis** per cui si utilizza il **criterio di prevalenza rispetto al codice ATECO (22 Fabbricazione di prodotti in gomma e in materie plastiche) e al corrispondente indice ISTAT** ed il seguente indice ponderato (composto dagli indici per il costo materiale e le spese di logistica) :

LOTTO1 e LOTTO 2 - Media Ponderata Indici = 0,80 * (PPI ATECO 2229 –[D-interno] Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche) + 0,20 * (PC ECOIP 5 cifre 00ST Indice generale senza tabacchi)

LOTTO 3 - Media Ponderata Indici = 0,80 * (PPI ATECO 17.22 –[D-interno] Fabbricazione di altri articoli cartotecnici) + 0,20 * (PC ECOIP 5 cifre 00ST Indice generale senza tabacchi)

Il parametro base di riferimento per la valutazione delle variazioni rispetto all'importo contrattuale è stabilito con riferimento alla data del provvedimento di aggiudicazione

4. La frequenza di monitoraggio degli indici non potrà essere superiore a quella con cui vengono aggiornati gli indici revisionali applicati all'appalto **quindi per l'appalto in oggetto la frequenza sarà mensile**. Nel momento in cui durante l'esecuzione del contratto e relativo monitoraggio, gli indici dovessero evidenziare una variazione in aumento o in diminuzione, **superiori al 5 per cento (variazione da calcolarsi tra il valore mensile dell'indice al momento dell'aggiudicazione e l'indice al momento del singolo monitoraggio)**, si avvierà il procedimento di revisione. La stazione appaltante procederà, entro 30 giorni dalla rilevazione degli indici, al calcolo della variazione utilizzando i criteri e le formule riportati nella Tabella D dell'Allegato II-bis, d.lgs. 36/2023. L'importo, nel caso di variazione in aumento o in diminuzione, **superiori al 5 per cento**, aggiornato sarà formalizzato con un atto aggiuntivo al contratto.

5. L'adeguamento prezzi ha effetto per le prestazioni oggetto del contratto da eseguire dopo l'attivazione della clausola in parola.

6. Si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

7. **La clausola di revisione dei prezzi opera anche in caso di ricorso alle eventuali opzioni contrattuali previste. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1467 e 1664 del Codice civile**

8. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Sono considerate "particolari condizioni" che danno diritto alla rinegoziazione:

- circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee alla normale alea contrattuale e agli ordinari rischi e fluttuazioni di mercato, insorte successivamente alla stipula del contratto (ovvero cause di forza maggiore quali ad esempio quelli in cui di cui si rileva estraneità dell'accadimento dalla sfera di controllo dell'obligato, non prevedibilità dell'evento al momento della stipula del contratto, insormontabilità del fatto impedito o dei suoi esiti)
- circostanze straordinarie ed imprevedibili che variano in maniera rilevante l'originale equilibrio contrattuale
- la parte svantaggiata non abbia volontariamente assunto il rischio

9. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del D.lgs. 36/2023. **Quando l'applicazione dell'articolo 60 del D.lgs 36/2023 non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, co. 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente co., si applica l'articolo 122, co. 5, del D.lgs 36/2023.**

ART. 15 ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 36/2023 trattandosi di contratto di forniture all'art. 33 dell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023, è esclusa l'applicazione dell'anticipazione del prezzo

ART. 16 MODIFICA ED OPZIONI DEL CONTRATTO

1. Le modifiche del contratto nel periodo di validità/efficacia sono ammesse nelle ipotesi, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti di cui all'art. 120 co. 1 del D.lgs. 36/2023.

2. Il contratto di appalto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 120, co. 3 del D. Lgs 36/2023, oltre a quanto previsto dal co. 1, senza necessità di una nuova procedura fino ad un valore massimo del 10% per cento del valore iniziale del contratto al netto delle successive modifiche.

3. È prevista un'**opzione di quinto d'obbligo**, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) e comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 120 co. 9 del D.lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 5 co. 6 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 l'appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto si applica quanto previsto all'art.5 comma 6 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. In caso d'aumento e diminuzione della Prestazione entro i limiti suddetti (un quinto), in relazione alle caratteristiche e all'importo del servizio, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione.

4. Anconambiente ai sensi dell'art. 120 co. 10 D.Lgs. 36/2023 si riserva di applicare l'opzione di **proroga contrattuale** ed il contraente è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. La stazione appaltante si riserva di effettuare la proroga contrattuale **per una durata massima pari a 12 mesi** per un importo stimato per ciascun lotto come indicato al **comma 6**. La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico **mediante posta elettronica certificata** almeno **30 giorni** prima della scadenza del contratto originario.

5. Le prestazioni previste qualora interrotte possono determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene pubblica e determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare per cui nel caso risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del nuovo appalto, è consentito per la Committenza, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto (cosiddetta **proroga tecnica**) uscente ai sensi dell'art. 120 co. 11 D.Lgs. 36/2023. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto, **per un periodo stimato di sei mesi**. La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario. (Come da parere MIT N° 3014 del 30/01/2025 l'importo della proroga tecnica non deve essere considerato ai fini della determinazione del Valore dell'appalto)

6. Modifiche del contratto: La stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire (ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023) l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi di cui all'art. 36 del Capitolato Speciale di Appalto.

7. Ai fini dell'art. 14, co. 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, **il valore globale** stimato dell'Accordo quadro e dei singoli lotti o, è pari a complessivi € **2.355.852,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come risultante dalla seguente somma dei quattro lotti:

	LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3	TOTALE
	euro			
IMPORTO COMPLESSIVO	376.603,50	988.200,00	107.604,00	1.472.407,50
Quinto d'obbligo	75.320,70	197.640,00	21.520,80	294.481,50
Opzione di proroga del contratto (12 mesi) - articolo 120, co. 10	125.534,50	329.400,00	35.868,00	490.802,50
Quinto d'obbligo su Opzione di proroga del contratto - articolo 120, co. 10	25.106,90	65.880,00	7.173,60	98.160,50
TOTALE	602.565,60	1.581.120,00	172.166,40	2.355.852,00

8. L'aggiudicatario è tenuto ad introdurre nell'eventuale documento redatto, anche se già elaborato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile di AnconAmbiente S.p.A., per il rispetto della norma stabilita dalle leggi vigenti al momento della presentazione del servizio stesso, ovvero in forza delle prescrizioni impartite dagli organi di controllo, senza che ciò dia diritto a speciali e maggior compensi.

9. Qualora si rendessero necessarie **prestazioni** non previste dal contratto determinate da nuove o diverse esigenze e/o nuove normative emanate per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale e che risultano autorizzate o richieste da AnconAmbiente S.p.A., si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- Ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- Quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP ai sensi dell'art. 35 co. 1 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023

10. In ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente secondo quanto disposto dall'art. 120 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sarà possibile procedere a variazioni contrattuali solo previa autorizzazione del RUP e nei limiti stabiliti dal già menzionato articolo.

11. Il contratto è sempre modificabile nel rispetto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione

12. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trova applicazione l'art. 120 del D.lgs. 36/2023

ART. 17 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.

1. L'Affidatario si impegnerà a eseguire la **fornitura** con gestione a proprio esclusivo rischio, secondo i termini e le procedure descritte nel presente Capitolato. Sarà pertanto obbligo di quest'ultimo, in qualsiasi condizione e senza eccezione alcuna, garantire la corretta e puntuale esecuzione della fornitura e delle prestazioni stabilite.

2. Nell'esecuzione dell'appalto l'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, della salute, della sicurezza, dell'igiene, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi nel rispetto dei C.C.N.L. di categoria o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X alla Direttiva 2014/24/UE (art. 107 comma 2 del D.lgs. 36/2023).

3. L'Aggiudicatario, con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, dovrà applicare

- tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi di lavoro in vigore per il tempo in cui avrà validità il contratto.

- nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza del servizio
4. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione della Prestazione, deve eseguire la stessa in maniera ottimale e con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d'ultimazione ed usare la diligenza richiesta dalla natura della Prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale. **L'Operatore economico è tenuto a fornire beni conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale**
5. L'Aggiudicatario dovrà strutturare la propria organizzazione (salvo diversi accordi condivisi fra le parti) in modo che vi sia un unico soggetto di riferimento (DEC) al quale AnconAmbiente S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
6. L'Appaltatore è obbligato:
- a. eseguire le prestazioni entro i termini e con le modalità stabiliti dal CSA e dagli Ordini di Esecuzione;
 - b. richiedere alla Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali
 - c. attuare, con tempestività, ogni adempimento prescritto dalla Committente, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nell'esecuzione delle prestazioni;
 - d. ad effettuare con tempestività la risoluzione delle anomalie/non conformità riscontrate sulle prestazioni eseguite;
 - e. richiedere alla Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali
 - f. predisporre le attrezzature ed i mezzi d'opera e materiali normalmente occorrenti per l'espletamento della Prestazione commissionata
 - g. garantire che i prodotti/attrezzature e mezzi d'opera siano conformi alla normativa di riferimento vigente in materia;
 - h. ad eseguire le prestazioni senza interferire o recare interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente
7. Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'esecutore del contratto e la AnconAmbiente S.p.A. nell'applicazione del contratto non dà mai diritto all'esecutore del contratto di sospendere o ritardare le prestazioni né titolo a giustificare i ritardi nell'ultimazione degli stessi
8. L'Aggiudicataria sarà tenuta all'invio dei documenti richiesti, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla AnconAmbiente S.p.A.
9. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della Prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di conformità o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (art. 116 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).

ART. 18 ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.
2. Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute per gli operatori sul lavoro e per gli utenti in generale, richieste nel presente capitolato e ancorché incomplete in qualche dettaglio, non esimono per qualsivoglia motivo l'Operatore Economico a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari per rendere la fornitura, nel suo

complesso ed in ogni particolare, sicura in tutti gli aspetti, al di là della semplice conformità alle norme vigenti in materia antinfortunistica.

3. L'Aggiudicatario si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

4. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 ed in particolare a quanto disposto dagli art. 17 e 18 e dovrà ottemperare alle norme di cui agli art. 71 e 77 del medesimo D. Lgs 81/2008, dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione agli eventuali lavori/servizi svolti per eseguire la fornitura. Gli oneri derivanti dall'attuazione e controllo sull'osservanza di tali norme di sicurezza, se non finalizzati a risolvere interferenze con le attività svolte dalla AnconAmbiente S.p.A, sono a carico dell'Aggiudicataria e non dovuti dalla Stazione Appaltante.

5. AnconAmbiente S.p.A. potrà, in ogni momento, nel corso dell'esecuzione del contratto, verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del personale dell'Impresa, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

6. L'Aggiudicatario dovrà attestare che il personale impiegato per servizi accessori presso l'AnconAmbiente S.p.A. è stato debitamente formato e addestrato rispetto alle prescrizioni derivanti dall'appalto in oggetto. Qualora attività previste in contratto siano concesse in subappalto, l'Impresa è tenuta a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto di dette prescrizioni

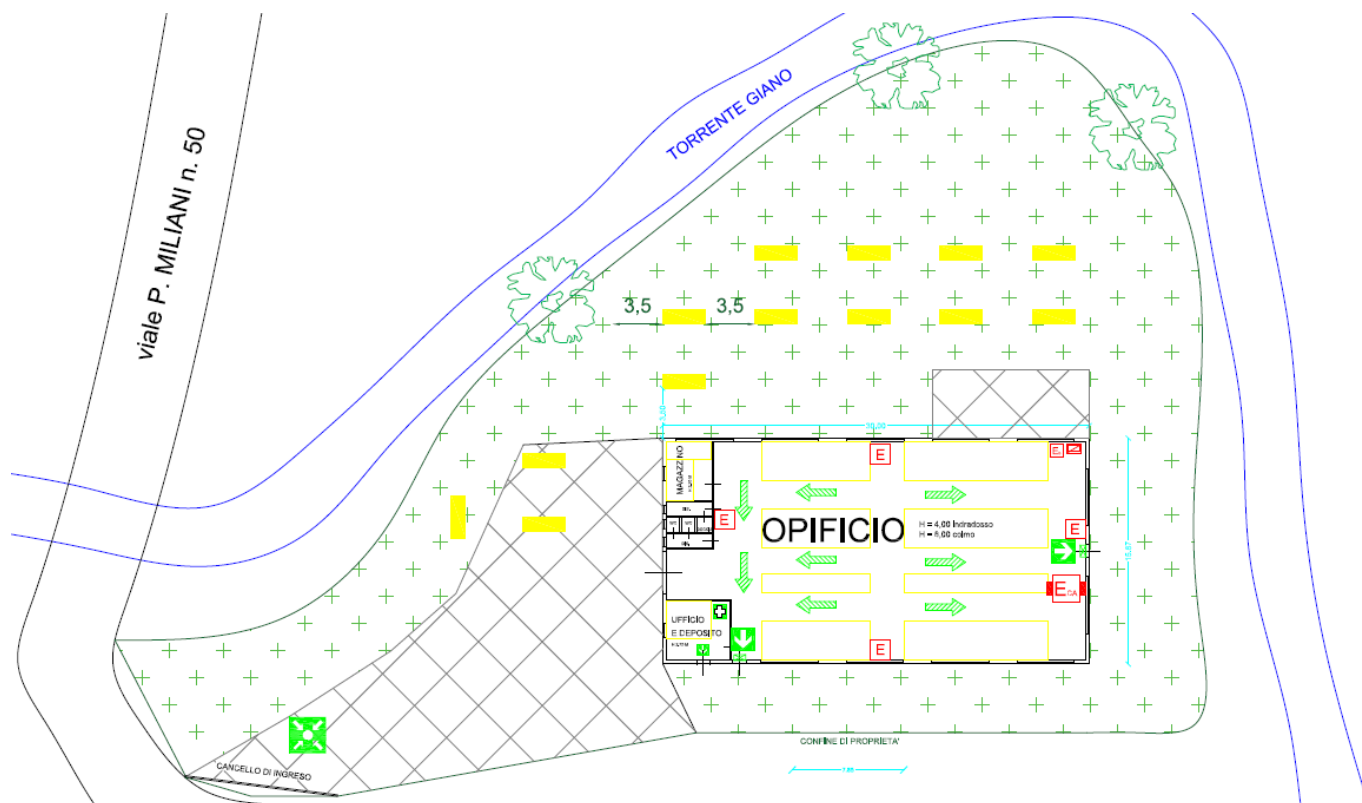
7. Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto/subcontratto, l'Impresa è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento

8. Come indicato all'**Art. 7 Ammontare dell'Accordo quadro** della presente fornitura gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a **ZERO** poiché l'oggetto del contratto consta nella mera fornitura di materiale e a servizi presso le sedi dell'Appaltatore. Il personale della rete assistenziale della aggiudicataria che si reca presso le sedi aziendali di AnconAmbiente S.p.A., deve comunque attenersi a quanto segue:

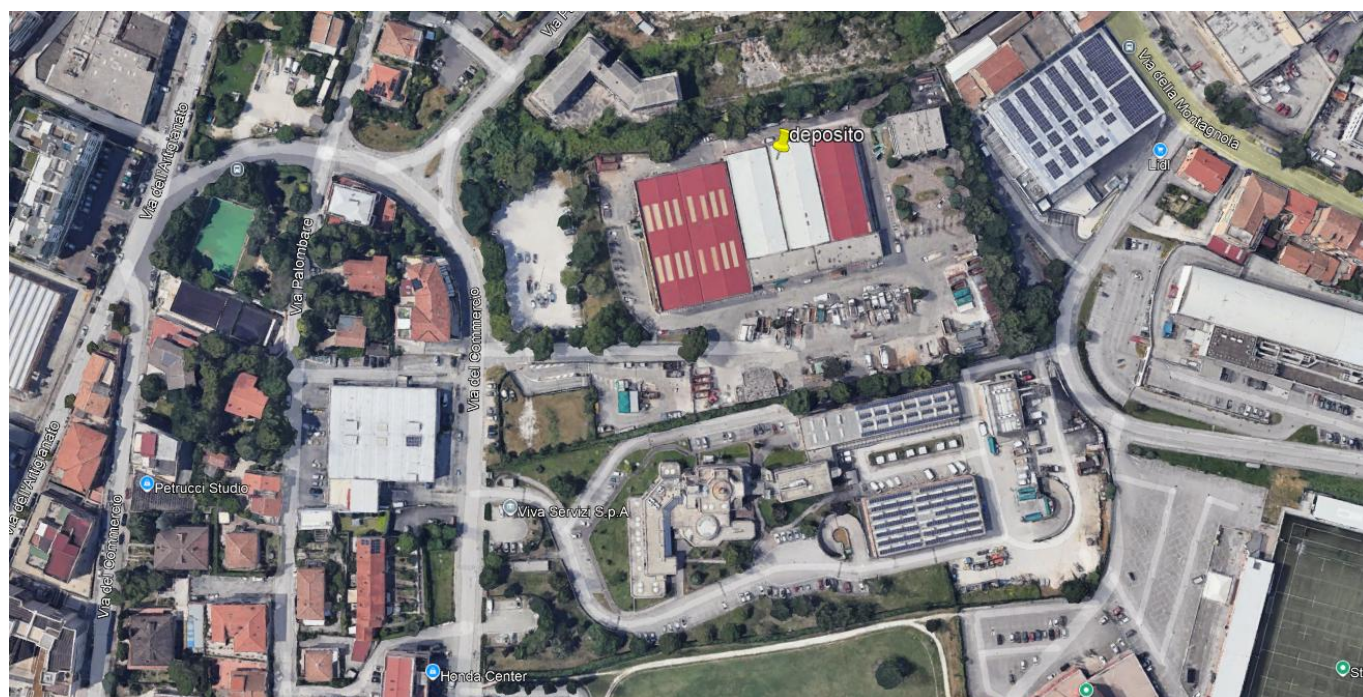
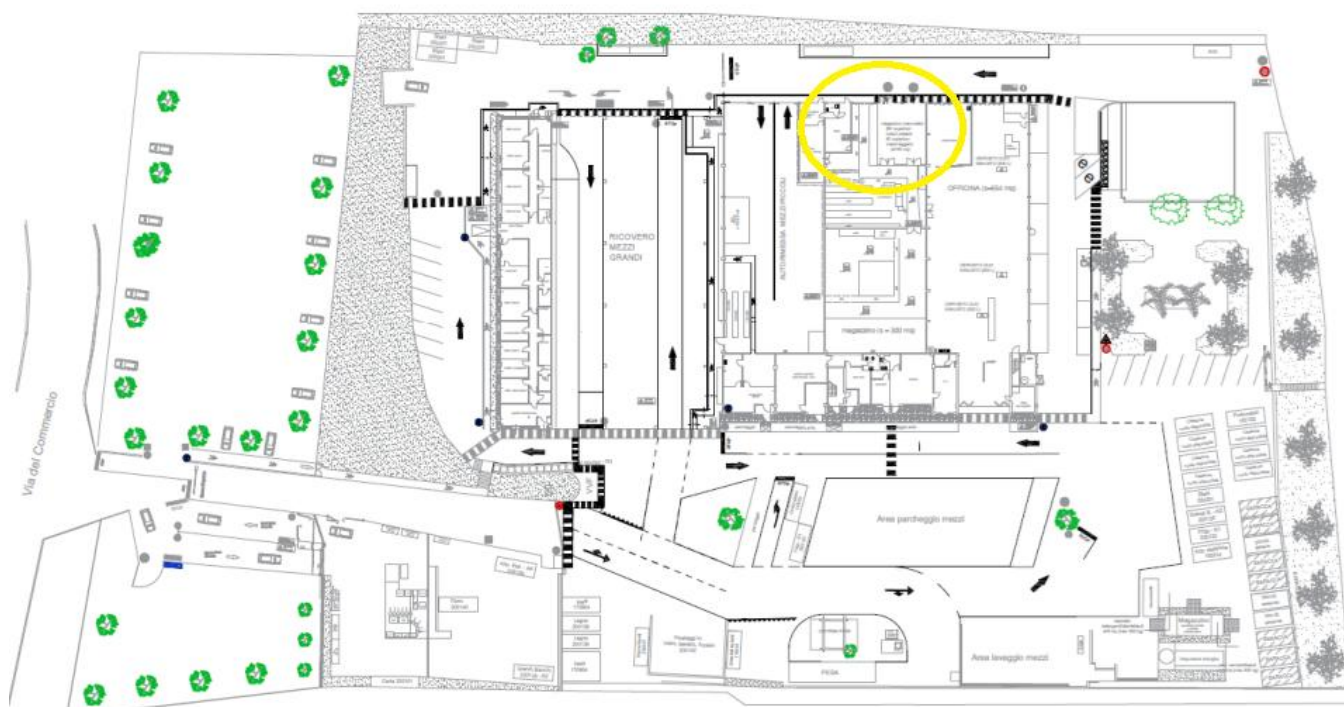
- a. rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali
- b. procedere a passo d'uomo dando sempre precedenza ai pedoni
- c. prestare la massima attenzione ai veicoli in transito
- d. non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste
- e. Il personale addetto al vettore che si occupa del trasporto/consegna del materiale dovrà attenersi alle indicazioni sopra riportate e alle indicazioni comportamentali riportate presso le sedi e i magazzini aziendali

9. Le aree presso cui depositare i materiali sono

Sede di via Miliani 50, 60044 Fabriano (AN)



Sede di via del Commercio 27 60127 Ancona



10. L'aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia generica che specifica per svolgere le mansioni assegnate. Altresì, il personale deve essere dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal DVR in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori. L'aggiudicatario deve essere in possesso di DVR in corso di validità a dimostrazione che sono applicate le misure generali per la tutela e della salute dei lavoratori e le registrazioni dell'avvenuto controllo da parte del RISP dell'impresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale. (DM. 10.03.2020)

ART. 19 CLAUSOLE SOCIALI

1. In conformità a quanto prescritto all'art. 57, co. 1, del D.lgs. 36/2023, trattandosi prevalentemente di mera fornitura di materiale, non sono definite specifiche clausole sociali.

ART. 20 CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE -CRITERI AMBIENTALI MINIMI

1. I criteri di base prescritti nel presente documento rispettano, ove compatibili, i *Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti), adottati con DM 7 aprile 2025 pubblicato in GU Serie Generale n.92 del 19-04-2025. Entrato in vigore il 18 giugno 2025.*

ART. 21 SUBAPPALTO E SUB CONTRATTI

1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
3. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante.
4. Sono soggetti alla disciplina del subappalto i contratti del fornitore con un soggetto terzo di cui all'art.119 comma 2, 1° e 2° periodo D.Lgs. 36/2023
5. L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni (in caso di mancato rispetto delle seguenti condizioni il subappalto è vietato):
 - a. Il concorrente all'atto della offerta abbia indicato indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.
 - b. non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II D.Lgs. 36/2023 e alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
 - c. il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire
 - d. che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica
 - e. che l'esecutore allegghi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 119 comma 16 del D.lgs. 36/2023).
6. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato
7. Ai sensi dell'art. 119 co. 3 lett.d) del D.lgs. 36/2023 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:
 - a. l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 119 co. 3 lett.a) D.lgs. 36/2023);
 - b. le prestazioni rese in favore del/i soggetto/i Aggiudicatario/i in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara. I relativi contratti devono essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto (art. 119 co. 3 lett. d) D.lgs. 36/2023).
8. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del D. lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle

prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

9. L'Aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

10. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, co. 2.

11. L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso.

12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

13. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della Prestazione, **per tutti i sub-contratti che non sono subappalti**, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. In ogni caso resta la responsabilità esclusiva del Soggetto certificato incaricato.

14. L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la AnconAmbiente S.p.A da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari o subcontraenti.

15. **Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo.**

ART. 22 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla DEC, prima della emissione di uno stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e gli oneri della sicurezza e la proposta motivata di pagamento

2. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro **venti giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

3. Nei casi indicati dall'art. 119 co. 11 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la stazione appaltante, provvede al pagamento diretto. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

4. Nei casi espressamente prescritti dall'art. 119 co. 11 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, AnconAmbiente S.p.A provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori solo previo nulla osta da parte dell'appaltatore. Qualora l'Appaltatore non rilasci il richiesto nulla osta, AnconAmbiente S.p.A si riserva la facoltà di valutare le motivazioni dell'eventuale diniego e procedere in ogni caso ai sensi della normativa sopra richiamata.

5. Il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a. all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DE e/o RUP all'appaltatore e/o al subappaltatore, relativi a lavorazioni/prestazioni/forniture eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - b. alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo delle prestazioni contabilizzate e, allo stesso tempo sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
6. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al co. 5, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo co., del Codice civile.
7. Nei casi si provveda al pagamento diretto dei subappaltatori l'appaltatore trasmetterà fattura alla Committenza pari all'intero importo (in considerazione dei meccanismi di *reverse charge* e *split payment*) indicato nel Certificato di Pagamento allegando a questa la fattura che il subappaltatore/i ha emesso alla ditta appaltatrice (in considerazione dei meccanismi di *reverse charge*). La Stazione Appaltante emetterà quindi mandati di pagamento distinti a favore di appaltatore e subappaltatore/i

ART. 23 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO

1. L'Appaltatore e il Subappaltatore o subcontraente sono responsabili in solido
 - a. ai sensi dall'art. 119 co. 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 **nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto/subcontratto sollevando la Stazione Appaltante medesima da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori/servizi/forniture subappaltati.**
 - b. nei confronti degli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (salvo i casi di cui di cui all'art.119 co. 11, lettere a) e c) del D.lgs 36/2023)
 - c. Ai sensi dell'art. 119 co.12 D.Lgs. 36/2023, degli adempimenti degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori/subcontraenti, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza (POSD, DUVRI etc) redatti dai singoli subappaltatori/subcontraenti compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio tale obbligo incombe sul mandatario.
2. Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di procedere all'immediata risoluzione del contratto di subappalto/subcontratto, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136, qualora venga a conoscenza dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di eventuali subappaltatori/subcontraenti; l'appaltatore dovrà altresì dare contestuale informazione dell'avvenuta rescissione a AnconAmbiente S.p.A ed alla Prefettura -ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 24 MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'affidamento e l'esecuzione si effettua nei limiti, modalità e procedure di cui al D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i.
2. Per ogni lotto l'appalto è aggiudicato in base al **criterio del minor prezzo** di cui all'art. 108, comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al concorrente che ha presentato il **massimo ribasso percentuale (R%) determinato mediante offerta a prezzi unitari.**
3. L'appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico in quanto

- a. non rientra nelle casistiche previste all'art. 108, co. 2 lettera c), D. lgs. N. 36 del 31.03.2023
- b. rientra nelle casistiche previste all'art. 108, co. 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in quanto trattasi di **forniture con caratteristiche standardizzate** o le cui condizioni sono definite dal mercato e non rientra fra i servizi ad alta intensità di manodopera

4. **Il contratto di appalto è stipulato con corrispettivo a misura**; si precisa che i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili e comprensivi di tutte le spese, sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive, nessuna esclusa, e comprensivi delle prestazioni indicate nel CSA per tutta la durata dell'appalto salvo i casi di cui all' **Art. 13 Revisione del prezzo**

5. Dovrà essere garantito almeno il rispetto dei parametri tecnici ed i livelli prestazionali indicati nel CSA. Quanto riportato nella descrizione dettagliata degli elementi tecnici minimi di cui **all'Art. 48 Capitolato Tecnico** del CSA, è considerato il "minimo inderogabile" di carattere prestazionale richiesto da AnconAmbiente S.p.A.

6. Il mancato rispetto degli elementi tecnici minimi di cui **all'Art. 48 Capitolato Tecnico** del C.S.A, fatte salve lievi e minime difformità che non modifichino la natura e la funzione di destinazione di carattere prestazionale e valutate tali ad insindacabile giudizio della AnconAmbiente S.p.A., renderà "non conforme" la fornitura.

7. Trattandosi nella sostanza di "**contratti attuativi di fornitura ad esecuzione continuata con ordini frazionati**", l'operatore economico, accettando il presente CSA, si impegna ad approntare tutte le quantità di beni e servizi che saranno richiesti da AnconAmbiente S.p.A. secondo le necessità che AnconAmbiente S.p.A. stessa determinerà a proprio insindacabile giudizio nel periodo di riferimento contrattuale.

8. Le prestazioni in economia sono da considerarsi eccezionali, e, ove inevitabili, dovranno essere espressamente richieste da AnconAmbiente S.p.A.

ART. 25 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre a quanto prescritto specificatamente nel presente CSA, sarà a totale carico dell'Aggiudicatario, dovendosi intendere interamente compensato con i prezzi derivanti dall'offerta, ogni altro onere per dare la Prestazione a perfetta regola d'arte, tra cui in particolare gli oneri seguenti:

- a. tutte le spese di trasporto, eventuali oneri connessi per la consegna del materiale presso le sedi aziendali della AnconAmbiente S.p.A. Eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell'aggiudicatario;
- b. l'ordine dovrà essere accompagnato da documento di trasporto che dovrà riportare descrizione e quantità del materiale e riferimento dell'ordine effettuato
- c. **certificati e documentazione definita nel presente CSA**
- d. saranno a completo carico dell'Aggiudicatario anche gli eventuali oneri sostenuti a fronte della restituzione dell'eventuale materiale fornito non conforme che dovrà essere prontamente sostituito
- e. tutte le spese relative alla stipulazione del contratto;
- f. tutte le imposte, comprese le cauzioni, che comunque possono essere applicate a causa della Prestazione da eseguire;
- g. tutte le spese relative al risarcimento di eventuali danni che si verificassero durante l'esecuzione della Prestazione;
- h. l'adozione, nell'esecuzione del contratto, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per assicurare e per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; di ogni eventuale danno a persona ed a cose l'esecutore del contratto sarà l'unico responsabile sia penalmente sia civilmente.
- i. l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro con l'obbligo di applicare nei confronti dei dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti nazionali e dagli accordi integrativi locali;
- j. l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e l'adeguata informazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali
- k. la fornitura ai propri operai di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.

NB: In riferimento ai punti h) i) j) k) del presente articolo, si precisa che l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e l'adeguata informazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dei servizi presenta nelle varie fasi; così come la fornitura ai propri operai di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari fa riferimento alla eventuale presenza di personale della ditta aggiudicataria che per qualsiasi motivo dovesse recarsi presso le sedi aziendali della AnconAmbiente S.p.A

2. L'Aggiudicatario non potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni e gli ordini della AnconAmbiente S.p.A., salvo la facoltà di fare le sue osservazioni. Nel caso in cui l'Aggiudicatario ritenga che le disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal contratto, tali da comportare la redazione di un nuovo prezzo o uno speciale compenso, dovrà formulare, con comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso alla Prestazione cui le eccezioni si riferiscono.

3. L'Aggiudicatario non avrà diritto a particolari compensi od indennizzi per gli oneri derivanti dalla presenza delle maestranze della AnconAmbiente S.p.A per l'esecuzione delle ispezioni durante l'espletamento dell'appalto o di altre Imprese nell'ambito dei cantieri in particolare per l'attesa derivante dall'esecuzione delle prestazioni di loro competenza.

4. Il corrispettivo di tutti i richiamati e specificati obblighi ed oneri si intende compreso nel prezzo offerto e nessun ulteriore compenso spetterà alla Ditta aggiudicataria per eventuali pretesi sovrapprezzi ad essi inerenti.

5. Non potranno essere richiesti compensi aggiuntivi per oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza avendo, in sede di offerta, valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto dei documenti di gara e della normativa vigente.

6. Nell'esecuzione dell'appalto dovranno essere adottate tutte le disposizioni imposte dalle leggi, dai regolamenti, nonché dal codice della strada, atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del transito nei luoghi interessati dai servizi.

ART. 26 CONTROLLO QUALITÀ E ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. AnconAmbiente S.p.A si riserva la facoltà di effettuare regolari controlli di qualità su ogni Prestazione svolta rispetto alle caratteristiche/prestazioni/tempistiche minime indicate nel CSA.

2. Durante l'esecuzione del contratto la AnconAmbiente S.p.A si riserva la facoltà di effettuare, sulle forniture in oggetto, una serie di operazioni di monitoraggio, controlli e verifiche a campione in occasione di ogni consegna, al fine di accertare la conformità dei prodotti rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato ed alle relative Schede tecniche. Le forniture consegnate dovranno risultare conformi a tutti i requisiti prescritti.

3. La fornitura di cui al presente CSA con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d'arte, con l'impiego di materiali rispondenti a quanto indicato all' **ART. 48 CAPITOLATO TECNICO - Schede tecniche dei requisiti minimi delle forniture**

4. Costituisce parte integrante dell'accettazione della fornitura anche la consegna di tutti gli eventuali documenti di cui all' **ART. 48 CAPITOLATO TECNICO**

5. Il personale incaricato dalla AnconAmbiente S.p.A del monitoraggio della fornitura procederà come di seguito descritto:

❖ Controllo al momento della consegna di ciascuna fornitura:

TIPO VERIFICA	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'
verifica del numero di colli consegnati: rispetto a quanto indicato nel documento di trasporto e a quanto richiesto nell'Ordine di Fornitura	l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al completamento della fornitura, ferma l'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste
verifica della consegna dei relativi certificati di conformità dei prodotti (Certificazione di conformità alle norme tecniche a seconda del lotto	l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente a trasmettere la documentazione mancante, ferma l'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste

scelto – certificato per l’attestazione del materiale riciclato)	
prima verifica visiva dei prodotti forniti: rilevazione della presenza di danni evidenti	Parte o l’intera (a discrezione del DEC) fornitura resterà a disposizione dell’Appaltatore ai fini del ritiro e della conseguente sostituzione, ferma l'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste. Il ritiro dovrà avvenire, contestualmente alla riconsegna del lotto di fornitura, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione a mezzo PEC del verbale di conformità riportante l’esito negativo. In caso di ritardato adempimento nella riconsegna saranno applicate le sanzioni contrattualmente previste
prima verifica di corrispondenza dei prodotti forniti rispetto alle tipologie richieste	Parte o l’intera (a discrezione del DEC) fornitura della parte diversa da quella ordinata resterà a disposizione dell’Appaltatore ai fini del ritiro e della conseguente sostituzione e integrazione, ferma l'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste.

❖ **Controllo sulla fornitura prima della distribuzione alle utenze:**

TIPO VERIFICA	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA’
verifica visiva dei prodotti forniti: rilevazione della presenza di danni evidenti, colore, stampe ecc	Parte o l’intera (a discrezione del DEC) fornitura resterà a disposizione dell’Appaltatore ai fini del ritiro e della conseguente sostituzione, ferma l'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste. Il ritiro dovrà avvenire, contestualmente alla riconsegna del lotto di fornitura, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione a mezzo PEC del verbale di conformità riportante l’esito negativo. In caso di ritardato adempimento nella riconsegna saranno applicate le sanzioni contrattualmente previste
verifica di corrispondenza dei prodotti forniti con riferimento alle specifiche tecniche indicate componenti, verifica dei pesi, verifica delle dimensioni, del numero di sacchi per rotolo, ecc	

❖ **Controlli nel periodo di garanzia**

TIPO VERIFICA	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA’
Danno, guasto o rottura, per causa non dipendente da AnconAmbiente S.p.A coperto da garanzia ai sensi dell’ <i>Art. 31 Garanzia del prodotto</i>	Durante tale periodo deve essere assicurato il necessario supporto tecnico, finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dei sacchi: le sopra citate prestazione dovranno avvenire a titolo gratuito, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati dal costruttore

	Parte o l'intera (a discrezione del DEC) fornitura resterà a disposizione dell'Appaltatore ai fini del ritiro e della conseguente sostituzione, ferma l'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste. Il ritiro dovrà avvenire, contestualmente alla riconsegna del lotto di fornitura, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione a mezzo PEC del verbale di conformità riportante l'esito negativo. In caso di ritardato adempimento nella riconsegna saranno applicate le sanzioni contrattualmente previste.
--	--

❖ **Controllo a campione:**

AnconAmbiente S.p.A. si riserva di effettuare, a propria discrezione con proprio personale o in laboratori di propria fiducia, prove tecniche sulle forniture per verificare la rispondenza a quanto indicato nel presente CSA. La campionatura, o campioni prelevati dalle forniture, potrà essere sottoposta a prove tecniche/laboratorio consistenti:

TIPO VERIFICA	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'
verifica del volume effettivo del sacco: sarà effettuata una verifica della volumetria dichiarata riempiendo ogni sacco con acqua in misura pari alla volumetria indicata nella scheda tecnica. Il volume rilevato non dovrà essere inferiore a quanto dichiarato nella offerta	Parte o l'intera (a discrezione del DEC) fornitura resterà a disposizione dell'Appaltatore ai fini del ritiro e della conseguente sostituzione, ferma l'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste. Il ritiro dovrà avvenire, contestualmente alla riconsegna del lotto di fornitura, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione a mezzo PEC del verbale di conformità riportante l'esito negativo. In caso di ritardato adempimento nella riconsegna saranno applicate le sanzioni contrattualmente previste.
verifica di funzionalità e resistenza dei sacchi: mediante prove di resistenza alla trazione, allungamento a rottura e resistenza delle saldature riempiendo il sacco con un peso definito e sollevandolo per un certo tempo come indicato nella norma UNI EN 13592	
verifica di laboratorio AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di incaricare un laboratorio di analisi che possa effettuare prove e misurazioni secondo le procedure EN UNI 13592 di riferimento e certificarne le verifiche.	Se le prove effettuate presso laboratori esterni confermano la rispondenza delle prestazioni svolte a quanto indicato nel presente CSA, le spese sostenute per l'effettuazione delle prove saranno a carico della AnconAmbiente S.p.A., viceversa se le prove non confermano la rispondenza a quanto indicato nel presente CSA, la AnconAmbiente S.p.A. si riserva di recedere dagli impegni assunti addebitando le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore

6. A nessun titolo, né la semplice consegna formale della fornitura, né il tempo necessario per l'esecuzione dei suddetti accertamenti saranno considerati tacita accettazione dei prodotti forniti.

7. L'emissione del certificato di pagamento o dell'avvenuto pagamento della fornitura non esonera comunque l'Operatore Economico per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica ma vengano in seguito accertate

8. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti/forniture o servizi rifiutati. Il ritiro o la sostituzione devono avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rifiuto da parte del DEC. In via di eccezione, le forniture e/o servizi che presentano difetti di lieve entità o non perfettamente conformi alle prescrizioni di contratto, possono essere accettate con adeguata riduzione del prezzo (fornitura/servizio rivedibile). Decorso inutilmente il termine per il ritiro o la sostituzione, AnconAmbiente S.p.A. ha facoltà di spedire al fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali di consegna, a spese dello stesso. Qualora i prodotti rifiutati non siano ritirati entro il termine di 15 giorni è applicata la penalità di cui **Art. 32 Penali**. AnconAmbiente S.p.A. non risponde di cali, furti e danneggiamenti durante la permanenza di cui sopra delle forniture rifiutate.

9. Nel caso in cui AnconAmbiente S.p.A. intenda effettuare le prove sopra citate presso laboratori esterni, affinché il fornitore possa essere presente al prelievo dei campioni, verrà data comunicazione, con mail pec con l'indicazione del giorno e del luogo in cui saranno espletate le campionature con almeno due giorni lavorativi di anticipo. L'assenza dell'Appaltatore durante le campionature non invalida il risultato delle prove medesime. L'Appaltatore non potrà impugnare in alcun modo i risultati delle prove, né potrà invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenute in precedenti prove come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in consegna successive.

ART. 27 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. L'aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del CSA in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente CSA. L'Aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura/servizio, dovrà uniformarsi a tutte le normative sotto richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso del contratto anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso dell'affidamento, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante, salvo che le modifiche non risultino sostanziali.

2. I materiali, le attrezzature ed i prodotti utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni richieste dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle omologazioni tecniche e ciò sia per la qualità che per i metodi di fabbricazione, le tolleranze, le dimensioni, le prove di collaudo, ecc..

3. Le verifiche sull'uso di materiali e i prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle omologazioni tecniche e ciò sia per la qualità che per i metodi di fabbricazione, le tolleranze, le dimensioni, le prove di collaudo, ecc.

4. Per tutto quanto non in contrasto con le prescrizioni del presente Capitolato speciale di appalto, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del Contratto tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia; e ciò indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i, ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto di appalto

5. Fra le leggi e i regolamenti si citano a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustiva, i riferimenti normativi e le norme tecniche principali che dovranno essere seguiti per lo svolgimento della Prestazione:

Disciplina dei contratti pubblici:

- D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;
- Criteri Minimi Ambientali in vigore definiti nell'ambito del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed. 2023* e atti attuativi collegati e s.m.i applicabili all'appalto in oggetto ed in particolare i *Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e*

dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti), adottati con DM 7 aprile 2025 pubblicato in GU Serie Generale n.92 del 19-04-2025. Entrato in vigore il 18 giugno 2025

- legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*
- le norme del *codice civile*
- Atti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (pareri, determinazioni e altri provvedimenti diversi dalle Linee guida);

Disciplina in materia igienico-sanitaria e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- D.lgs. 81/2008 e s.m.i. oltre a quelli nazionali e regionali applicabili al caso di specie e vigenti al momento della scadenza dell'attività di cui all'incarico;

- tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debba eseguirsi l'appalto, indipendentemente dalle disposizioni del presente CSA

6. Le relazioni/schede tecniche dovranno indicare la normativa applicata.

7. L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere integralmente tutte le normative relative al presente appalto, impegnandosi all'osservanza delle stesse e di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente documento.

8. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

9. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

10. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

11. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale e comunque quella che meglio risponderà ai criteri di ragionevolezza e buona esecuzione dello stesso, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023

12. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 28 SOSPENSIONE E PROROGA

1. Nel caso ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che **le prestazioni contrattuali** procedano utilmente a regola d'arte e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione totale o parziale dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
3. Nelle ipotesi di cui all'art. 121 comma 1, 2 e 5 del D.lgs. 36/2023, sospensioni inferiori a sei mesi o per un periodo di tempo inferiore ad $\frac{1}{4}$ della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, non danno diritto ad alcuna indennità o risarcimento; oltre tale termine l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone spettano al fornitore esclusivamente la rifusione degli oneri per il deposito e la custodia delle forniture e gli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 Nr. 231 sul corrispettivo ancora dovuto per il periodo di prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.
4. Ai sensi dell'art. 121 comma 10 del D.lgs. 36/2023, in caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 6, dello stesso art. 121, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati nell'allegato II.14
5. Quando successivamente all'avvio delle **prestazioni** insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del contratto, l'esecutore prosegue le parti di **prestazioni** eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle **prestazioni** non eseguibili, dandone atto in apposito verbale..
6. Alla presenza della Contraente, il DEC redige apposito verbale di sospensione, nel quale indica i motivi della sospensione stessa, le prestazioni già eseguite, quelle che sono sospese e le cautele da adottare affinché la ripresa delle attività possa avvenire senza eccessivi oneri per la Committente.
7. Apposito verbale viene redatto anche in occasione della ripresa dell'attività.
8. La sospensione, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, comporta il differimento del termine fissato nel contratto per l'ultimazione di esecuzione delle prestazioni
9. In ragione delle finalità istituzionali che la AnconAmbiente S.p.A è tenuta a perseguire e della rilevanza che assumono le prestazioni oggetto di affidamento, in nessun caso lo svolgimento della Prestazione oggetto del presente capitolato speciale di appalto potrà essere sospesa dalla Contraente; in tal caso, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell' **Art. 33 Facoltà di Recesso e Risoluzione del contratto**
10. L'Aggiudicatario, qualora per fatti e circostanze oggettivi imprevisi ed imprevedibili e comunque a lui non imputabili non sia in grado di adempiere nei termini e alle condizioni previsti nel contratto può presentare, per iscritto **e congruo anticipo rispetto alle scadenze contrattuali**, motivata **istanza di proroga** al DEC. **Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il DEC.**
11. Nel caso in cui al termine della validità temporale del contratto attuativo e/o dell'Accordo Quadro non fosse raggiunto l'importo contrattuale, la Anconambiente **si riserva di applicare l'opzione di proroga temporale** e si riserva di prorogare la sola durata del contratto (resta immutato l'importo contrattuale) fino ad un massimo di 12 mesi, ed il contraente è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.
12. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
13. Costituiscono altresì motivi di spostamento del termine di ultimazione quelli connessi a **causa di forza maggiore**, comprovati con valida documentazione. L'esecutore, in tali casi, **deve dare comunicazione all'Amministrazione committente entro tre giorni dal verificarsi dell'evento** e comunque entro il termine contrattuale.

CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l’adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che (sussistenza contemporanea delle condizioni a,b,c):

- a) l’impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l’impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all’avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell’energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

Da comprovare la condizione c) mediante invio entro tre giorni dal verificarsi dell’evento al Direttore dell’esecuzione di idonea documentazione probatoria)

Il Direttore dell’esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l’Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo

La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l’inadempimento dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità di adempiere.

In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell’esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all’altra parte anche per mezzo di PEC.

Qualora l’effetto dell’inadempimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l’inadempimento invocato preclude all’altra parte interessata l’adempimento.

Qualora la durata dell’impedimento invocato abbia l’effetto di privare sostanzialmente le Parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all’altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale

ART. 29 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

1. L’Aggiudicatario potrà emettere regolare fattura con cadenza mensile. In particolare la fattura potrà essere emessa soltanto a seguito dell’accertamento tecnico contabile da parte della AnconAmbiente, mediante attività di monitoraggio e riscontro delle forniture correttamente eseguite e ritenute liquidabili, nonché sulla base dei documenti di trasporto (DDT) presentati, al fine di certificare la corretta esecuzione e contabilizzazione della fornitura

2. Fermo restando l’importo massimo di contratto, verranno pagate le sole prestazioni effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando il ribasso offerto in gara dall’Aggiudicatario

3. In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato, i certificati di pagamento sono emessi ai sensi dell’art. 125 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, contestualmente ovvero entro **un termine non superiore a 7 giorni decorrente dalla trasmissione del “consuntivo” (inteso come fattura pro forma o riepilogo delle forniture mensili)** delle attività da parte dell’Appaltatore

4. Dopo l’esito positivo delle verifiche di legge e subordinatamente all’accettazione delle prestazioni da parte del Direttore dell’Esecuzione, l’Aggiudicatario emetterà fattura elettronica il cui pagamento sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m., previa verifica della regolarità contributiva della Ditta (DURC), mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i.

5. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell’Aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 impiegati nell’appalto, si applica quanto previsto all’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023. Qualora l’amministrazione committente non dovesse conoscere l’importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti rispettivamente dell’appaltatore o del subappaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 20% degli stessi,

fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore, e rispettivamente il subappaltatore non potranno opporre alcuna eccezione

6. La fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara) di riferimento ed il codice CID (Codice Identificativo interno della AnconAmbiente S.p.A. che verrà preventivamente comunicato all'Impresa dal referente della AnconAmbiente S.p.A.

7. **In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato per singole partite, sull'importo netto sarà trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli adempimenti contributivi.** Tali trattenute, ove gli enti previdenziali e assicurativi non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023)

8. La fattura non verrà saldata e la sua ricezione non farà decorrere il termine di cui al co. precedente, qualora non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l'effettuazione del pagamento.

9. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i.

10. Ai sensi della Legge 205/2017 e dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. per la verifica della regolarità fiscale prevista dal D. Lgs. 36/2016, la AnconAmbiente S.p.A. non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 5.000,00 (importo da considerarsi anche cumulativo) qualora dalle verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, il beneficiario risultasse inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, si dovrà segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

11. In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ogni transazione relativa al contratto sarà effettuata su apposito conto corrente bancario o postale dedicato che dovrà essere indicato dal Ditta aggiudicataria in sede di perfezionamento del contratto. Al riguardo la Ditta aggiudicataria fornirà i dati IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto stesso. Gli importi dovuti verranno liquidati dalla AnconAmbiente S.p.A. esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente indicato dalla Ditta aggiudicataria.

12. Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato per l'esecuzione delle transazioni relative al contratto, che verrà comunicato in sede di perfezionamento, costituisce causa di risoluzione del medesimo contratto. In tal senso sarà richiesto alla Ditta aggiudicataria di riportare in fattura il codice CIG e i dati IBAN del conto corrente in cui dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente appalto.

13. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento secondo le prestazioni eseguite da ciascuno.

14. Ogni modificazione in ordine al c/c indicato ed ai soggetti ad operare sullo stesso dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto alla AnconAmbiente S.p.A.

15. Si comunica che l'art.3 del Decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito il 4 dicembre 2017 nella Legge n. 172, ha esteso l'ambito applicativo noto come meccanismo "Split Payment" o "Scissione dei Pagamenti" alla AnconAmbiente S.p.A. Pertanto, le fatture dovranno essere emesse ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72. Le fatture emesse, senza l'applicazione del meccanismo succitato, non potranno più essere accettate e tanto meno liquidate e le stesse andranno restituite e sostituite.

ART. 30 VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. La verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione.

2. La verifica di conformità dell'Accordo Quadro o del Contratto Attuativo è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione del contratto entro e conclusa entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimazione del Contratto. Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a

darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'esecutore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.

3. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

4. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

5. La Stazione Appaltante, se gli Accordi Quadro/Contratti Attuativi avranno prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del D.lgs 36/2023, si avvale della di sostituire il certificato di verifica di conformità dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP.

6. Qualora non si ricada nella ipotesi del comma 5, esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP e il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso da quest'ultimo. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo. Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

7. Alla data di emissione del certificato di verifica/regolare esecuzione si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del D. lgs 36/2023, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

8. All'esito positivo della verifica/regolare esecuzione Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del certificato di verifica/regolare esecuzione

9. Resta ferma la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

10. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023

ART. 31 GARANZIA DEL PRODOTTO

1. **Il fornitore si impegna a fornire i beni oggetto di gara nuovi di fabbrica e di produzione** non antecedente i sei mesi dalla consegna. La fornitura di cui al presente CSA. con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d'arte, con l'impiego di personale, attrezzature e materiali rispondenti alla norma vigente ed in particolare a quanto indicato all'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..

2. La garanzia contrattuale deve coprire il prodotto **per un periodo non inferiore a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di consegna** senza nessuna limitazione e per tutta la durata dovrà essere totale, compreso ricambi, manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro e se ciò non fosse bastevole alla risoluzione del difetto,

a ritirare la fornitura ed a sostituirla a proprie spese. La Ditta aggiudicataria è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese tutti i difetti manifestatisi, durante tale periodo, nei beni forniti, sia che essi dipendano da vizi di costruzione che da difetti dei materiali impiegati o da cause legate al trasporto e consegna degli stessi. Durante il periodo di validità della garanzia, sono quindi gratuite le sottoindicate prestazioni:

3. • la fornitura e la sostituzione dei particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di materiale o di fabbricazione;
4. • la manodopera occorrente per la sostituzione o la riparazione di pezzi o componenti di attrezzature per difetto di materiale o di fabbricazione.

5. Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli eventi ed i malfunzionamenti che, a giudizio insindacabile della AnconAmbiente, siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, asportazione dolosa di particolari o a manifesta causa dei cinematismi di vuotatura a corredo degli autocompattatori.

6. AnconAmbiente si riserva di monitorare la fornitura per tutta la durata del contratto, al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni del presente Foglio Patti e Condizioni e del contratto. La Ditta aggiudicataria è obbligata a fornire la massima collaborazione al personale incaricato dell'effettuazione dei controlli dalla AnconAmbiente. Sono previste principalmente le seguenti tipologie di controllo:

7. - corrispondenza della fornitura a quanto dichiarato in sede di offerta;
8. - rispetto delle tempistiche di fornitura.

9. Qualora i controlli evidenzino elementi che, a giudizio della Stazione Appaltante, possano arrecare pregiudizio alla fornitura o che in ogni caso possano implicare difformità dagli obblighi assunti ai sensi del presente Foglio Patti e Condizioni, il personale preposto di AnconAmbiente provvede a redigere un verbale elencante dette irregolarità, eventualmente sottoscritto dal rappresentante dell'aggiudicatario. Copia del verbale, con l'indicazione degli interventi da eseguire, senza oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante e dei rispettivi termini per l'esecuzione, sarà inviato a mezzo PEC o fax. Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'AnconAmbiente Spa con cui si notificano i difetti riscontrati nello svolgimento della fornitura e si rivolge invito ad eliminarli, l'appaltatore è tenuto ad adempiere a tale obbligo. In caso contrario AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di procedere alla fornitura con terzi, addebitando all'appaltatore il maggior prezzo, fatto salvo l'applicazione delle penali di cui **L'Affidataria assume l'obbligo di** garantire alla AnconAmbiente S.p.A il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo ed assume nei confronti della AnconAmbiente S.p.A la piena responsabilità di garantire che la fornitura non è e non sarà prodotta in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e la libertà e liceità dell'uso di detta fornitura.

1. La AnconAmbiente S.p.A. non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto Aggiudicatario abbia usato nell'esecuzione della Prestazione, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa o diritti di proprietà di terzi.

2. La Aggiudicataria che intenda eventualmente adottare nello svolgimento delle prestazioni dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto/detengano la privativa/brevetto, segnala per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e deve dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno di un impegno irrevocabile del titolare di tali diritti di cedere i diritti stessi alla Aggiudicatario.

3. La Ditta aggiudicataria riterrà indenne la AnconAmbiente S.p.A. da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi o responsabilità ad essi relative a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del contratto. Per conseguenza, l'Operatore Economico risponderà nei confronti della Committente di tutti i danni che quest'ultima dovesse sopportare per contestazioni avanzate da terzi circa l'eventuale violazione di brevetto o licenze di privativa o diritti di protezione industriale sulla fornitura, e sarà tenuta a fornire assistenza legale in caso di necessità

10. .

11. Nei casi in cui la garanzia non copra eventuali malfunzionamenti sarà cura dell'Appaltatore dimostrare l'origine dell'evento ai fini della non applicabilità della garanzia.

12. Gli interventi ordinari a garanzia dovranno avvenire e concludersi nei termini indicati all'**Art. 26 Controllo qualità e accettazione delle prestazioni**, nel caso contrario l'aggiudicatario potrà essere soggetto alle penali citate di cui all'**Art. 32 Penali** oltre alla possibilità della Stazione Appaltante di richiedere l'indennizzo del maggior danno causato per la mancanza di detto intervento e si riserva il diritto di far eseguire da altre ditte gli interventi necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni o la sostituzione dell'apparecchio addebitandone l'importo all'aggiudicatario.

ART. 32 PENALI

1. La AnconAmbiente S.p.A si riserverà la facoltà di verificare, senza necessità di preavviso, la rispondenza delle prestazioni effettuate con quanto richiesto da CSA.
2. Premesso che una differente modalità di esecuzione dell'appalto rispetto a quanto contrattualmente stabilito è da ritenersi valida solo se concordata anticipatamente con AnconAmbiente S.p.A. e comunque del tutto eccezionale, sono da considerarsi inadempienze contrattuali la mancata (parziale o totale) o ritardata effettuazione delle prestazioni richieste e delle comunicazioni rispetto ai termini stabiliti e/o alle modalità indicate nel presente CSA.
3. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine massimo di consegna dei sacchi riferito ad ogni singolo ordine frazionato (OdL-RdA) come specificato all'**Art. 48 Capitolato Tecnico Modalità operative e disposizioni sugli ordinativi** del presente CSA, si applica per ogni giorno naturale e consecutivo successivo alla data di scadenza della consegna una penale pari **al 0,5 % (zero virgola cinque per mille)** dell'importo del Contratto Attuativo.
4. Si applica una penale pari **al 0,5 % (zero virgola cinque per mille)** dell'importo del Contratto Attuativo, eventualmente aggiuntiva a quella del comma 3, per ogni giorno naturale e consecutivo aggiuntivo rispetto alla data massima di ritiro dei prodotti non conformi o integrazione dei prodotti mancati di cui al **comma 5 dell'Art. 26 Controllo qualità e accettazione delle prestazioni**.
5. Qualora il ritardo dell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il DEC proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, all'esecutore può essere assegnato un ulteriore termine per l'esecuzione delle prestazioni, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.
6. La sola formalità preliminare da assolversi ai fini dell'applicazione delle penali sopra indicate è la contestazione degli addebiti. Operata la contestazione dell'inadempienza, l'aggiudicatario ha facoltà di produrre le sue controdeduzioni al RUP entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dalla AnconAmbiente S.p.A. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la AnconAmbiente S.p.A. procede all'applicazione della penale mediante ritenuta sui compensi dovuti da fattura; se questi non fossero sufficienti si agirebbe sulla cauzione. Sia la contestazione di inadempimento, sia l'irrogazione della penale sono comunicate con PEC.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di AnconAmbiente S.p.A. di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, co. 2, del Codice civile.
8. Le penali disciplinate dal presente articolo sono cumulabili tra di loro e saranno, a discrezione di AnconAmbiente S.p.A. applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Aggiudicatario o notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e comunque regolati prima del pagamento a saldo di una eventuale fattura emessa dall'aggiudicatario.

ART. 33 PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Non sono previste premialità.

ART. 34 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE O ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO

1. In caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi

dell'art. 88, co. 4-ter, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, AnconAmbiente S.p.A. si riserva di esercitare la facoltà prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

2. L'aggiudicatario dovrà comunicare alla AnconAmbiente S.p.A. qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

3. Relativamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti, in caso di fallimento si farà riferimento a quanto previsto dell'art. 68 co. 17 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 35 FACOLTÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO

1. La AnconAmbiente S.p.A., a proprio insindacabile giudizio, ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti, come previsto all'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

2. Il recesso di cui ai precedenti punti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 36 FACOLTÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. È facoltà della AnconAmbiente S.p.A. risolvere il contratto dell'Accordo Quadro o il contratto Attuativo nelle ipotesi e nelle modalità di cui agli artt. 122 del D.lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e 1453 e ss. del Codice civile.

2. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accertata un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. Sono da considerarsi grave inadempimento (elenco non esaustivo):

- Per frode nell'esecuzione della Prestazione;
- Nel caso di manifesta incapacità nell'esecuzione della Prestazione oggetto dell'appalto;
- Qualora dovessero incorrere in più di **cinque** segnalazioni, anche non consecutive e relative anche a Contratti Attuativi diversi, di mancato rispetto dei tempi e/o delle modalità di esecuzione della Prestazione;
- applicazione di numero **cinque** penali anche a Contratti Attuativi diversi ed anche di diversa natura per inadempienza contrattuale
- Nei casi di imperizia nello svolgimento dell'appalto e quando venga compromessa la sua tempestiva esecuzione e la buona riuscita;
- Qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- In caso di sospensione della **Prestazione** da parte della Ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
- Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l'applicazione dell'articolo 1453 del Codice civile;
- Per scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
- Per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
- mancanza applicazione del contratto CCNL dichiarato per il personale impiegato per le forniture/servizi;
- perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto di cui al presente CSA

3. Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 104 co. 9 del D.lgs. 36/2023, relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti all'Appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle eventuali penali (art. 122 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e articolo 10 dell'allegato II.14.).

5. In caso di risoluzione contrattuale, la AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di affidare ad altri l'esecuzione dell'appalto in danno dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023. AnconAmbiente S.p.A. potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. L'Impresa Appaltante procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

6. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la soluzione. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Aggiudicatario, verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte delle prestazioni eseguite in modo completo e accettato da AnconAmbiente S.p.A., fatto salvo il maggior onere derivante a AnconAmbiente S.p.A. per la stipula del nuovo contratto necessario per il completamento delle prestazioni. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire alla AnconAmbiente S.p.A., danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.

7. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la AnconAmbiente S.p.A., oltre all'applicabilità delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 37 DIRITTI DI AUTORE

4. L'Affidataria assume l'obbligo di garantire alla AnconAmbiente S.p.A. il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo ed assume nei confronti della AnconAmbiente S.p.A. la piena responsabilità di garantire che la fornitura non è e non sarà prodotta in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e la libertà e liceità dell'uso di detta fornitura.

5. La AnconAmbiente S.p.A. non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto Aggiudicatario abbia usato nell'esecuzione della Prestazione, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa o diritti di proprietà di terzi.

6. La Aggiudicataria che intenda eventualmente adottare nello svolgimento delle prestazioni dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto/detengano la privativa/brevetto, segnala per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e deve dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno di un impegno irrevocabile del titolare di tali diritti di cedere i diritti stessi alla Aggiudicatario.

7. La Ditta aggiudicataria riterrà indenne la AnconAmbiente S.p.A. da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi o responsabilità ad essi relative a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del contratto. Per conseguenza, l'Operatore Economico risponderà nei confronti della Committente di tutti i danni che quest'ultima dovesse sopportare per contestazioni avanzate da terzi circa l'eventuale violazione di brevetto o licenze di privativa o diritti di protezione industriale sulla fornitura, e sarà tenuta a fornire assistenza legale in caso di necessità.

ART. 38 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO E ACCETTAZIONE DEL CSA

1. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni, anche locali, che attengono all'esecuzione della Prestazione richiesta.

2. L'Aggiudicatario deve aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nel presente CSA e relativi allegati, ivi compresi quelli riferiti, agli oneri assicurativi e alle altre condizioni cui è assoggettata la Prestazione richiesta.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario del contratto equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della Prestazione oggetto del presente CSA.

ART. 39 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONI DI CREDITO

1. E' vietata, da parte dell'Aggiudicatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di atti di trasformazione, fusione e per i quali si applicano le disposizioni vigenti alla data di accadimento.

2. Ai sensi dell'art. 6 co. 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 è preventivamente accettata la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

3. La cessione del credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

ART. 40 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di incarico le norme ed i documenti di seguito elencati, ancorché non materialmente allegati, di cui l'Aggiudicatario dichiarerà di avere preso perfetta conoscenza:

- tutta la documentazione di gara, il presente CSA e relativi allegati;
- l'offerta dell'Aggiudicatario nelle componenti tecnica ed economica;
- il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36: "Codice dei Contratti Pubblici" e tutti gli eventuali decreti attuativi e linee guida approvati alla data di avvio della procedura di affidamento anche se non materialmente allegati;
- lettera di affidamento/contratto;
- le polizze a garanzia depositate (laddove richieste).

ART. 41 ESONERO RESPONSABILITÀ DELLA ANCONAMBIENTE S.P.A. E RISPETTO DELLE NORMATIVE

1. Tutti i componenti utilizzati per lo svolgimento del Contratto dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica.

2. L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle forniture/servizi oggetto del presente contratto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà della AnconAmbiente S.p.A sia di terzi, tenendo esonerata la AnconAmbiente S.p.A. dalle relative conseguenze. Indipendentemente dalle altre condizioni, l'Aggiudicatario è responsabile dei danni direttamente provocati a persone, animali cose e altrui opere, sia di proprietà di AnconAmbiente S.p.A. che di Terzi cose e direttamente imputabili ad una parte o parti difettose della sua fornitura dai servizi accessori svolti (*quali ad esempio danni diretti/indiretti cagionati da difetti/vizi/malfunzionamenti del prodotto ed a danni eventuali conseguenti alla fase di consegna del prodotto; non è responsabile per danni relativi o conseguenti a prestazioni non riconducibili alla esecuzione del contratto come l'installazione o la manomissione del prodotto effettuata dal terzi estranei all'aggiudicatario*) e resta di conseguenza obbligata a provvedere a sue spese ad eventuali risarcimenti

3. Qualora la AnconAmbiente S.p.A venga convenuta in giudizio per responsabilità civile o contrattuale, e le sia contestata la violazione di prescrizione legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) in conseguenza della difettosità, non conformità, non affidabilità, o non rispondenza alle norme giuridiche della fornitura, l'Aggiudicataria è obbligata a

tenere la AnconAmbiente S.p.A indenne da ogni richiesta di risarcimento, di spese, danni, spese legali, risarcendola dei danni sofferti.

4. La AnconAmbiente S.p.A è tenuta ad informare l'Aggiudicataria non appena appreso che la violazione delle norme o la chiamata in causa della sua responsabilità sia basata sulla difettosità, non conformità, non affidabilità o irregolarità della fornitura.

5. AnconAmbiente S.p.A. rimane estranea ad ogni vertenza che possa sorgere tra la Aggiudicataria ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere; senza eccezioni o riserve restano a totale carico dell'Aggiudicatario ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni subiti dalla AnconAmbiente S.p.A o da terzi connessi e derivanti dall'esecuzione del contratto, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della AnconAmbiente S.p.A., salvi gli interventi in favore dell'Aggiudicatario da parte di società assicuratrici.

6. AnconAmbiente S.p.A resta esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dalla Prestazione oggetto dell'affidamento; tutte le responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dall'Aggiudicatario come effetto dell'affidamento. AnconAmbiente S.p.A non assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno che dovesse derivare all'Aggiudicatario ad opera di terzi

ART. 42 GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 1, terzo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, per la **sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.lgs. n. 36/2023, per un importo pari al 2 per cento dell'importo dell'Accordo Quadro.**

2. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 per la sottoscrizione di ciascun Contratto Attuativo, Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D.lgs 36/2023, **pari al 5 per cento dell'importo contrattuale,**

3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D. lgs 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma

4. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

5. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

6. AnconAmbiente S.p.A ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

7. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 co. 8 del D.lgs. 36/2023. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.

8. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria (se richiesta) in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria

9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 43 DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 44 CONTESTAZIONI E RISERVE

1. L'esecutore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve di cui all'art. 115 comma 2 secondo periodo del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 ad attenersi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare servizio

2. Qualora sorgano controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto di appalto o rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sul servizio il DEC o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte e l'Aggiudicatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione delle prestazioni. Il responsabile del procedimento convoca le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al DEC per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'esecutore.

3. Il direttore dell'esecuzione comunica in forma d'ordine di servizio la decisione del RUP all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva ai sensi dell'art. 7 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 nel primo atto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. Per atto idoneo si intendono i seguenti atti: il processo verbale di avvio dell'esecuzione; il processo verbale di sospensione dei servizi; il processo verbale di ripresa dei servizi; il certificato di ultimazione; il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione; l'ordine di servizio; il certificato di pagamento.

4. Ai sensi dell'art. 115 comma 2 del D.lgs. 36/2023 le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono:

- formulare ed indicare, a pena di decadenza, in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
- precisare, a pena di decadenza, quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l'esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta.

5. Le controversie che non trovano soluzione con l'accordo di cui al co. precedente possono essere trattate con le modalità previste all'art. 211 (accordo bonario) o all'art. 212 (transazione) del D.lgs. 31/03/2023 n. 36.

6. Qualora le controversie non trovino soluzione negli strumenti citati ai commi precedenti saranno deferite alla competenza al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello di Ancona.

7. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del contratto di fornitura, anche per quanto non espressamente contemplato, il foro competente è quello del Tribunale di Ancona.

ART. 45 CODICE ETICO

1. Si fa presente che i rapporti intercorrenti con la AnconAmbiente S.p.A. sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico, nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e

nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo §(MOGC) adottati da AnconAmbiente S.p.A. stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n° 231 e della legge 190/2012 (disponibile sul sito internet <https://www.anconambiente.it/codice-etico/>).

ART. 46 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVIETO DI DIVULGAZIONE

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation e la relativa normativa italiana di adeguamento, nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
2. Mediante la firma del medesimo, l'Appaltatore garantisce di essere in possesso di adeguata esperienza, capacità e professionalità in misura tale da garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché di essere in possesso di garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
3. Il contenuto del presente Contratto e le informazioni che l'Appaltatore riceverà in esecuzione o in ragione del presente Contratto sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del presente Contratto e salvi espressi obblighi di legge.
4. L'Appaltatore si obbliga quindi ad attuare ogni attività volta ad impedire che le informazioni già menzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. L'Appaltatore si impegna in ogni caso a comunicare al Responsabile di I Livello, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.
5. Analogamente l'Aggiudicatario autorizza la AnconAmbiente S.p.A. al trattamento dei dati personali conseguenti e derivanti dalla stipula e della gestione del presente documento.
6. L'aggiudicatario dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nel corso dell'appalto, le quali non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell'aggiudicatario stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente CSA.
7. L'inosservanza dei già menzionati obblighi costituirà grave inadempienza e la AnconAmbiente S.p.A. avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 47 QUADRO ECONOMICO

A) Somme a Base D'asta				TOTALE
a.1) Forniture e Servizi a misura, a corpo, in economia				
a.1.1 a corpo				
a.1.2 a misura				€ 1.472.407,50
Lotto 1 SACCHI IN LDPE				€ 376.603,50
Lotto 2 SACCHI IN MATERIALE BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE				€ 988.200,00
Lotto 3 SACCHI IN CARTA				€ 107.525,00
a.1.3 in economia				
Totale soggetto a ribasso				€ 1.472.407,50
a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta				€ -
Totale forniture e servizi (a1+a2)				€ 1.472.407,50
B) Somme a disposizione stazione appaltante				
b.1) Prestazioni in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura				€ -
b.2) Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissione ex post, certificazione energetica, monitoraggio)				€ -
b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)				€ -
b.4) Imprevisti, adeguamento prezzi e arrotondamento, accantonamenti				€ 711.663,62
b.4.1 Imprevisti				€ 147.240,75
b.4.1 Accantonamento per adeguamento prezzi - compensazioni				€ 73.620,37
b.4.3 Proroga contrattuale 1 anno				€ 490.802,50
b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				€ -
b.6) Spese tecniche progettazione ed esecuzione				€ 2.500,00
b.6.7 direzione dell'esecuzione				€ 2.500,00
b.7) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione				€ -
b.8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici				€ -
b.9) Spese per pubblicità contributo ANAC				€ 660,00
b.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici				€ 1.500,00
Totale somme a disposizione al netto di IVA				€ 716.232,62
TOTALE COMPLESSIVO AL NETTO DI IVA				€ 2.188.731,12
b.11) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				€ 324.074,85
b.11.1) IVA 22%				€ 323.929,65
b.11.2) IVA b.1, b.2, b.3, b.5, b.7, b.8, b.9 (IVA 22%)				€ 145,20
b.11.3) IVA b.4 come dovuta				€ 157.591,20
b.11.3.2) IVA imprevisti al 22% ove di pertinenza				€ 157.591,20
b.11.5) IVA b.6 + b.10 (d'IVA 22%)				€ 880
TOTALE IVA				€ 481.666,05
TOTALE COMPLESSIVO CON IVA				€ 2.670.397,17

PARTE SECONDA – CAPITOLATO TECNICO

ART. 48 CAPITOLATO TECNICO

- Quanto esposto definisce le caratteristiche tecniche/funzionali/prestazionali minime che dovranno caratterizzare le prestazioni oggetto dell'affidamento.
- Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato e nel Contratto. In ogni caso, l'Aggiudicatario si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti la tipologia di Prestazione e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di emanazione locale inerenti la materia, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
- Le prestazioni di appalto dovranno essere espletate con le modalità, le tempistiche e le condizioni specificate nel presente CSA.

DESCRIZIONE GENERALE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

- La Prestazione consta nella:

- a. fornitura di sacchi per la raccolta dei rifiuti
- b. del trasporto fino al luogo di consegna e delle operazioni del carico, sollevamento e scarico a terra del materiale presso le sedi e secondo le indicazioni riportate nel CSA;
- c. degli imballaggi ed il confezionamento necessari alla fornitura, compreso il regolare sgombero e smaltimento degli stessi
- d. la consegna di tutte le dichiarazioni di conformità e certificazioni di legge o richieste nel CSA relativi ai prodotti forniti, attestanti il rispetto della normativa vigente

5. I prodotti, oggetto del presente contratto devono essere nuovi di fabbrica, privi di vizi ed idonei ad espletare le funzioni che sono loro proprie.

6. Le richieste di fornitura saranno variabili sia in termini di quantità che di frequenza per tutta la durata del contratto come specificato al punto **Modalità operative e disposizioni per le operazioni di scarico** del Capitolato Tecnico e saranno effettuate a mezzo mail, pec o in caso di necessità anche telefonica, da parte del Direttore dell'esecuzione o suoi Referenti Tecnici direttamente al Responsabile della Esecuzione del Contratto (R.E.C.) nominato dall'appaltatore come specificato all' **Art. 10 Rapporti con la Committenza e domicilio delle parti** del presente C.S.A.

SCHEDA TECNICHE DEI REQUISITI MINIMI DELLE FORNITURE

7. Le specifiche tecniche minime del materiale oggetto di fornitura della gara sono riportate nelle seguenti schede:

SCHEDA TECNICA SACCHI IN LDPE	
SPECIFICHE DEL PRODOTTO	
DESCRIZIONE	Sacco in polietilene LDPE o MDPE riciclato/rigenerato idoneo al rispetto degli acquisti verdi per le pubbliche amministrazioni (CAM), con laccio di chiusura saldato nel soffietto
REQUISITI PRODUTTORE	Il produttore deve essere certificato UNI EN ISO 9001
DIMENSIONI	- Sacchi TIPO 1: 80 lt dim. 70x80 cm - Sacchi TIPO 2: 60 lt dim. 55x80 cm - Sacchi TIPO 3: 110 lt dim. 75x110 cm - Sacchi TIPO 4: 240 lt dim. (62+27+27)x130 cm - Sacchi TIPO 5: 110 lt dim. 80x110 cm con le caratteristiche indicate nel presente "CSA"
GARANZIA	I materiali oggetto di fornitura devono essere garantiti da qualsiasi vizio o difetto di costruzione o di assemblaggio per un periodo di almeno 12 mesi dalla accettazione della consegna della fornitura come indicato all' Art. 31 Garanzia del prodotto .
COLORE	- Sacchi TIPO 1: colore giallo per la raccolta differenziata della PLASTICA - Sacchi TIPO 2: di colore nero per la raccolta di RSU - Sacchi TIPO 3: di colore nero per la raccolta di RSU - Sacchi TIPO 4: di colore nero per la raccolta di RSU - Sacchi TIPO 5: di colore neutro per la raccolta dei FARMACI
PESO	- Sacchi TIPO 1: dim. minimo garantito 30 grammi a sacchetto (corrispondente a 750 grammi per mazzetto da 25 pezzi al netto della fascetta) - Sacchi TIPO 2: dim. 55x80 cm minimo garantito 23 grammi a sacchetto (corrispondente a 575 grammi per mazzetto da 25 pezzi al netto della fascetta) - Sacchi TIPO 3: dim. minimo garantito 60 grammi a sacchetto (corrispondente a 1500 grammi per mazzetto da 25 pezzi al netto della fascetta) - Sacchi TIPO 4: dim. (62+27+27) x 130 cm minimo garantito 230 grammi a sacchetto (corrispondente a 2300 grammi per mazzetto da 10 pezzi al netto della fascetta) - Sacchi TIPO 5: dim. 80x110 cm Minimo garantito 60 grammi a sacchetto (corrispondente a 1500 grammi per mazzetto da 25 pezzi al netto della fascetta) con le caratteristiche indicate nel presente "CSA"
MATERIALI E CARATTERISTICHE	I sacchi devono essere: - conformi a quanto stabilito dalla Norma UNI EN 13592 <i>Sacchi in materia plastica per la raccolta dei rifiuti domestici, devono contenere almeno il 70% di materiale riciclato, tale percentuale è elevata ad almeno il 90% per i sacchi e sacchetti neri;</i> - devono essere privi di aderenze interne ed essere facilmente apribili; - avere saldatura a perfetta tenuta e resistenza a sacchetto pieno; come previsto dall'articolo n° 4.1.4 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23/06/2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di

SCHEDA TECNICA SACCHI IN LDPE

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

	<i>pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti), adottati con DM 7 aprile 2025 pubblicato in GU Serie Generale n.92 del 19-04-2025. Entrato in vigore il 18 giugno 2025.</i> Il contenuto di riciclato dovrà essere attestato previa presentazione di certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato. Sono ad esempio attestazioni valide: - certificazione "ReMade in Italy" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato - certificazione "Plastica seconda vita" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato e relativo allegato Alla consegna del materiale dovrà essere prodotta la certificazione relativa i prodotti consegnati <i>La rispondenza delle caratteristiche meccaniche, durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza per ogni tipologia di sacco dovrà essere attestata previa presentazione di documentazione tecnica del produttore/fabbricante dalla quale si evinca la rispondenza ai criteri e alle norme tecniche indicata o altra documentazione equivalente</i>
CONFEZIONI	- Sacchi TIPO 1: rotoli da 25 pz. - Sacchi TIPO 2: rotoli da 25 pz. - Sacchi TIPO 3: rotoli da 25 pz. - Sacchi TIPO 4: mazzi da 10 pz. - Sacchi TIPO 5: rotoli da 25 pz.
STAMPA	In continuo ad un colore su una facciata con impianto stampa fornito dalla S.A. e riportante logo aziendale, tipologia rifiuto oltre ed eventuali altre diciture/immagini
IMBALLO A PERDERE	La fornitura dovrà essere consegnata con cartoni su bancali con fasciatura laterale in materiale plastico resistente alle intemperie atto a garantire la non dispersione durante il trasporto e la movimentazione. Su ogni bancale dovrà essere apposta un'etichetta recante: - Il numero di cartoni e di sacchetti totali; - La data di imballo; - Il peso di ogni singolo bancale riportando lordo, tara e netto.
<i>Le specifiche tecniche minime definenti le caratteristiche dei beni oggetto della fornitura devono essere rispettate pena l'esclusione dalla gara. Sono ammesse migliorie ma eventuali sovrapprezzi rimangono compresi nella base d'asta. Eventuali varianti delle caratteristiche della fornitura debbono consistere esclusivamente in una equivalenza e/o miglioramento delle caratteristiche tecnico-costruttive che permettano una maggiore versatilità/funzionalità, durata, efficienza e sicurezza degli apparecchi da dimostrare a cura dell'offerente previa presentazione in sede di offerta di adeguata documentazione tecnica. Eventuali optional offerti si intendono ricompresi nel prezzo offerto e andranno forniti senza alcun onere aggiuntivo per AnconAmbiente S.p.A..</i>	

SCHEDA TECNICA SACCHI IN MATERIALE BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE	Biodegradabile e compostabile, conforme alla norma sulla compostabilità e biodegradabilità UNI EN 13432. Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione e sono adatti a contenere rifiuti umidi, espressamente certificato compostabile tramite Marchio CIC (Compostabile CIC) o equivalente marchio europeo, non sarà ritenuta valida alcuna altra certificazione di attestazione. Saranno escluse dalla gara offerte i cui prodotti non siano in possesso di detta certificazione
REQUISITI PRODUTTORE	Il produttore deve essere certificato UNI EN ISO 9001
DIMENSIONI E PESO	- <u>Sacco tipo shopper</u> - Volume 10 litri, dimensioni 42 x 50 cm (tolleranza massima 3%). Altezza comprensiva delle maniglie - <u>Sacco</u> - volume 35 litri, dimensioni 70 x 70 cm (tolleranza massima 3%), peso 26 gr (tolleranza massima 3%) - <u>Fodere</u> - Volume 120 litri, dimensioni Minime 95 x 120 cm (tolleranza massima 3%), peso minimo 45 gr (tolleranza massima 10%)
GARANZIA	I materiali oggetto di fornitura devono essere garantiti da qualsiasi vizio o difetto di costruzione per un periodo di almeno 1 anno dalla accettazione della consegna della fornitura per le parti in polietilene come indicato all' Art. 31 Garanzia del prodotto .
COLORE	Chiaro/coprente chiaro/bianco/verde tenue con stampa personalizzata
CARATTERISTICHE SACCHI	Essere privi di aderenze interne ed essere facilmente apribili; Avere saldatura a perfetta tenuta e resistenza a sacchetto pieno; Riportare il marchio di fabbrica della ditta produttrice, nelle dimensioni accettate dalla stazione appaltante;

SCHEDA TECNICA SACCHI IN MATERIALE BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

	Riportare la data di produzione (almeno mese/trimestre e anno)
CONFEZIONE	- <u>Sacco tipo shopper</u> devono essere forniti in rotoli o mazze da n.25 pz/cad tenuti con fascetta o elastico o imbustati - <u>Sacco da 35 litri</u> in confezioni da 20 pz. Legate da elastici o fascette - <u>Fodere</u> fornite in mazzette da n. 20 pz/cad
STAMPA	In continuo ad un colore su una facciata con impianto stampa fornito dalla S.A. e riportante il logo aziendale, tipologia del rifiuto oltre ad eventuali altre immagini/diciture
IMBALLO A PERDERE	La fornitura dovrà essere consegnata con cartoni su bancali con fasciatura laterale in materiale plastico resistente alle intemperie atto a garantire la non dispersione durante il trasporto e la movimentazione. Su ogni bancale dovrà essere apposta un'etichetta recante: - Il numero di cartoni e di sacchetti totali; - La data di imballo; - Il peso di ogni singolo bancale riportando lordo, tara e netto.

Le specifiche tecniche minime definenti le caratteristiche dei beni oggetto della fornitura devono essere rispettate pena l'esclusione dalla gara. Sono ammesse migliorie ma eventuali sovrapprezzi rimangono compresi nella base d'asta. Eventuali varianti delle caratteristiche della fornitura debbono consistere esclusivamente in una equivalenza e/o miglioramento delle caratteristiche tecnico-costruttive che permettano una maggiore versatilità/funzionalità, durata, efficienza e sicurezza degli apparecchi da dimostrare a cura dell'offerente previa presentazione in sede di offerta di adeguata documentazione tecnica. Eventuali optional offerti si intendono ricompresi nel prezzo offerto e andranno forniti senza alcun onere aggiuntivo per AnconAmbiente S.p.A..

SACCHI IN CARTA

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE	Sacchi in carta biodegradabile e compostabile, conforme alla norma sulla compostabilità e biodegradabilità UNI EN 13432, espressamente certificato compostabile tramite Marchio CIC (Compostabile CIC) o equivalente marchio europeo per la raccolta di: - Organico - Carta/cartone Saranno escluse dalla gara offerte i cui prodotti non siano in possesso di detta certificazione
REQUISITI PRODUTTORE	Il produttore deve essere certificato UNI EN ISO 9001
DIMENSIONI	- Sacco per la raccolta del rifiuto organico da 10 litri dimensioni 19.5 x 35 cm (tolleranza massima 3%) + alette risvoltabili - Sacco per la raccolta del rifiuto di carta da 3 litri dimensioni 32 x 73 X 17cm (tolleranza massima 3%)
CONFEZIONI	Dovranno essere forniti in mazze da n.25 pz/cad tenuti con raggetta o elastico
GARANZIA	I materiali oggetto di fornitura devono essere garantiti da qualsiasi vizio o difetto di costruzione per un periodo di almeno 1 anno dalla accettazione della consegna della fornitura per le parti in polietilene come indicato all' Art. 31 Garanzia del prodotto .
COLLA	La colla impiegata per la sigillatura del fondo del sacchetto dovrà essere biodegradabile
STAMPA	In continuo ad un colore su una facciata con impianto stampa fornito dalla S.A. e riportante il logo aziendale, tipologia del rifiuto oltre ad eventuali altre immagini/diciture. Tutte le stampe dovranno essere realizzate utilizzando tinte a base d'acqua.
IMBALLO A PERDERE	La fornitura dovrà essere consegnata con cartoni su bancali con fasciatura laterale in materiale plastico resistente alle intemperie atto a garantire la non dispersione durante il trasporto e la movimentazione. Su ogni bancale dovrà essere apposta un'etichetta recante: - Il numero di cartoni e di sacchetti totali; - La data di imballo; Il peso di ogni singolo bancale riportando lordo, tara e netto.

Le specifiche tecniche minime definenti le caratteristiche dei beni oggetto della fornitura devono essere rispettate pena l'esclusione dalla gara. Sono ammesse migliorie ma eventuali sovrapprezzi rimangono compresi nella base d'asta. Eventuali varianti delle caratteristiche della fornitura debbono consistere esclusivamente in una equivalenza e/o miglioramento delle caratteristiche tecnico-costruttive che permettano una maggiore versatilità/funzionalità, durata, efficienza e sicurezza degli apparecchi da dimostrare a cura dell'offerente previa presentazione in sede di offerta di adeguata documentazione tecnica. Eventuali optional offerti si intendono ricompresi nel prezzo offerto e andranno forniti senza alcun onere aggiuntivo per AnconAmbiente S.p.A..

8. Al fine di verificare la rispondenza tecnica della fornitura, il concorrente in sede di offerta dovrà presentare obbligatoriamente:

“**SCHEDA TECNICA**” relativa al lotto di partecipazione, compilata in tutte le sue parti e completa degli allegati richiesti, dei certificati di conformità obbligatori richiesti e degli elementi tecnici/catalogo necessari a identificare il prodotto offerto rispondente alle specifiche richieste

9. Le specifiche tecniche minime definenti le caratteristiche dei beni oggetto della fornitura devono essere rispettate pena l'esclusione dalla gara. Sono ammesse migliorie ma eventuali sovrapprezzi rimangono compresi nella base d'asta. Eventuali varianti delle caratteristiche della fornitura debbono consistere esclusivamente in una equivalenza e/o miglioramento delle caratteristiche tecnico-costruttive che permettano una maggiore o equivalente versatilità/funzionalità, durata, efficienza e sicurezza dei prodotti **da dimostrare in sede di offerta a cura dell'offerente previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in lingua italiana**. Eventuali optional offerti si intendono ricompresi nel prezzo offerto e andranno forniti senza alcun onere aggiuntivo per AnconAmbiente S.p.A.

10. Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica ed esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo.

11. **Per il presente appalto trova applicazione l'art. 170, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale le offerte presentate dagli operatori economici saranno respinte nel caso in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi, con cui l'Unione Europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali Paesi terzi, superiori il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta, ai sensi del Regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.**

12. Le caratteristiche costruttive e funzionali dovranno essere conformi alle norme vigenti.

13. La AnconAmbiente S.p.A., nel caso in cui il materiale oggetto delle forniture non dovesse corrispondere, se non per differenze accettate preventivamente, alle specifiche tecniche della “**SCHEDA TECNICA**”, si riserva di applicare quanto previsto all'Art. 32 Penali del presente C.S.A.

MODALITÀ OPERATIVE E DISPOSIZIONI SUGLI ORDINATIVI

14. I rapporti fra l'Appaltatore e la AnconAmbiente S.p.A. sono regolati **all'interno di ogni Contratto Attuativo** in via specifica da Richieste di forniture (RdA) che saranno emesse dal Direttore dell'Esecuzione (D.E.C) attraverso ordinativi emessi dai Magazzinieri di AnconAmbiente S.p.A. per mezzo e-mail.

15. Le richieste di fornitura saranno frazionate; La AnconAmbiente S.p.A. provvederà ad emettere gli ordinativi, secondo le proprie esigenze, specificando per ogni singolo ordinativo le tipologie e le quantità di materiali da consegnare mantenendo, **salvo eccezionalità e residui quantità di fine contratto**,

Lotto	N° consegne previste per anno	Importo lordo minimo ordine di fornitura
SACCHI IN LDPE	3/4 ordini anno	€ 25.000
SACCHI IN MATERIALE BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE	3/4 ordini anno	€ 25.000
SACCHI IN CARTA	1 / 2 ordini anno	€ 25.000

16. Il termine massimo di consegna di tutte le tipologie e quantità di materiali richiesti con il singolo ordinativo RdA (Richiesta di acquisto) è fissato **in 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data della RdA**

17. L'Appaltatore dovrà sempre comunicare, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, la effettiva data prevista per la consegna.

18. AnconAmbiente S.p.A non provvederà alla liquidazione di fatture riguardanti prestazioni effettuate in assenza di RdA o non autorizzate oppure diversi da quelli riportati nel medesimo buono d'ordine.

19. Qualunque causa di ritardo nella consegna di un singolo ordinativo dovrà essere tempestivamente comunicata (non oltre le 24 ore) dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante: tale comunicazione, non interrompe comunque i termini, né ha da valere come giustificazione del ritardo.

20. L'Appaltatore, qualora si determini un ritardo nella consegna di un singolo ordinativo dovuto a cause **di "forza maggiore" non imputabili a responsabilità proprie** delle quali sia in grado di fornire riscontri oggettivi da sottoporre alla valutazione della Stazione Appaltante, potrà richiedere una proroga del termine di consegna del singolo ordinativo fino ad un massimo di 7 giorni naturali e consecutivi (richiesta reiterabile comunque per casi eccezionali da documentare e comprovare) senza incorrere nelle penali di cui al successivo

21. I materiali dovranno essere consegnati, presso i seguenti depositi previo accordo con il referente aziendale:

Luogo di consegna e referente aziendale		
Sede di via del Commercio 27 60127 Ancona; referente Emanuele Bonvini	e.bonvini@anconambiente.it	tel. 0712809867
Sede di via Miliano 50, 60044 Fabriano (AN); referente Andrea Cardoni	a.cardoni@anconambiente.it	tel. 3407622080

22. Le consegne dovranno effettuarsi **solo al mattino** nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30-alle 12.30.

23. L'ordine dovrà essere accompagnato da documento di trasporto che dovrà riportare descrizione, quantità e le certificazioni del materiale e riferimento dell'ordine effettuato.

24. Le consegne dovranno avvenire durante tutto l'anno senza alcuna chiusura per ferie; pertanto, l'aggiudicatario dovrà assicurare la consegna durante tutto il periodo di contratto con esclusione delle sole giornate festive.

25. **Sono esclusi dal conteggio dei tempi massimi di consegna, se e quando coincidenti, i periodi dal 10 al 20 agosto e/o dal 24 dicembre al 7 gennaio.**

26. Qualora l'Affidatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal DEC quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

27. Eventuali modifiche a tali tempistiche saranno definite dalla Committente sulla base di effettive esigenze cogenti

MODALITÀ OPERATIVE E DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI DI SCARICO

28. L'Affidatario dovrà provvedere a propria cura e spese alla consegna dei prodotti richiesti presso il sito di deposito e negli orari che saranno indicati di volta in volta nel singolo Ordine di Fornitura

29. I sacchi devono essere consegnati su bancali

30. Ogni fornitura deve essere accompagnata da un documento di trasporto riportante:

- la data di consegna
- codice CIG della procedura di affidamento;
- per ogni articolo fornito: il codice articolo e numero di pezzi consegnati
- Certificazioni sul contenuto di riciclato

PARTE TERZA – DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA

ART. 49 COMPUTO METRICO LOTTO 1 - SACCHI IN LDPE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
SACCHI IN LDPE							
N	Codice		Descrizione	U.m.	Quantità Previste	Prezzo Unitario € (IVA Esclusa)	Totale €
			Sacchi in polietilene LDPE o MDPE riciclato/rigenerato idonei al conferimento dei rifiuti PLASTICA RSU FARMACI conformi a quanto stabilito dalla Norma UNI EN 13592 <i>Sacchi in materia plastica per la raccolta dei rifiuti domestici.</i> Compreso trasporto				
1	RSU	80 l	Rispondente alle specifiche tecniche di cui all'art. 6 Capitolato Tecnico	cad.	4.500.000	0,0569	256.230,00
2	RSU	60 l	Rispondente alle specifiche tecniche di cui all'art. 6 Capitolato Tecnico	cad.	1.000.000	0,0404	40.430,00
3	RSU	110 l	Rispondente alle specifiche tecniche di cui all'art. 6 Capitolato Tecnico	cad.	225.000	0,1074	24.160,50
4	RSU	240 l	Rispondente alle specifiche tecniche di cui all'art. 6 Capitolato Tecnico	cad.	20.000	0,4492	8.983,00
5	RSU	FARMACI	Rispondente alle specifiche tecniche di cui all'art. 6 Capitolato Tecnico	cad.	300.000	0,1560	46.800,00
A Importo a base di gara							376.603,50
A1 di cui costi della manodopera non soggetti al ribasso							€ #00,00
B Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso							€ #00,00
C=(A+B) Importo complessivo							376.603,50

Art. 50 Computo metrico Lotto 2– SACCHI IN MATERIALE BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
SACCHI IN MATERIALE BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE							
N	Codice		Descrizione	U.m.	Quantità Previste	Prezzo Unitario € (IVA Esclusa)	Totale €
			Sacchi in materiale biodegradabile e compostabile idonei al conferimento dei rifiuti ORGANICI conformi a quanto stabilito dalla Norma UNI EN 13432 <i>Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi</i> Compreso trasporto				
1	RSU	10 I	Rispondente alle specifiche tecniche di cui all'art. 6 Capitolato Tecnico	cad.	21.000.000	0,0456	957.600,00
2	RSU	35 I	Rispondente alle specifiche tecniche di cui all'art. 6 Capitolato Tecnico	cad.	120.000	0,1860	22.320,00
2	RSU	120 I	Rispondente alle specifiche tecniche di cui all'art. 6 Capitolato Tecnico	cad.	20.000	0,4140	8.280,00
A			Importo a base di gara				988.200,00
A1			di cui costi della manodopera non soggetti al ribasso				€ #00,00
B			Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ #00,00
C=(A+B)			Importo complessivo				988.200,00

ART. 51 COMPUTO METRICO LOTTO 3 – SACCHI IN CARTA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
SACCHI IN CARTA							
N	Codice		Descrizione	U.m.	Quantità Previste	Prezzo Unitario € (IVA Esclusa)	Totale €
			Sacchi in materiale biodegradabile e compostabile idonei al conferimento dei rifiuti ORGANICI conformi a quanto stabilito dalla Norma UNI EN 13432 <i>Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi</i> Compreso trasporto				
1	RSU	10 l	Rispondente alle specifiche tecniche di cui all'art. 6 Capitolato Tecnico	cad.	150.000	0,0672	10.080,00
2	RSU	35 l	Rispondente alle specifiche tecniche di cui all'art. 6 Capitolato Tecnico	cad.	630.000	0,1548	97.524,00
A			Importo a base di gara				107.604,00
A1			di cui costi della manodopera non soggetti al ribasso				€ #00,00
B			Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ #00,00
C=(A+B)			Importo complessivo				107.604,00